

GAZZETTA UFFICIALE



DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 11 luglio 2009

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06-85081

REGIONI

S O M M A R I O

REGIONE PIEMONTE

LEGGE REGIONALE 12 marzo 2009, n. 7.

Modifiche alla legge regionale 26 gennaio 2009, n. 2 (Norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport invernali da discesa e da fondo in attuazione della normativa nazionale vigente ed interventi a sostegno della garanzia delle condizioni di sicurezza sulle aree sciabili, dell'impiantistica di risalita e dell'offerta turistica). Pag. 3

LEGGE REGIONALE 18 marzo 2009, n. 8.

Integrazione delle politiche di pari opportunità di genere nella Regione Piemonte e disposizioni per l'istituzione dei bilanci di genere Pag. 3

REGIONE LIGURIA

LEGGE REGIONALE 6 marzo 2009, n. 4.

Modifiche alla legge regionale 20 febbraio 2007, n. 7 (Norme per l'accoglienza e l'integrazione sociale delle cittadine e dei cittadini stranieri immigrati) Pag. 6

LEGGE REGIONALE 6 marzo 2009, n. 5.

Norme per la prevenzione dei danni e dei rischi derivanti dalla presenza di amianto, per le bonifiche e per lo smaltimento Pag. 6

REGIONE LOMBARDIA

LEGGE REGIONALE 23 dicembre 2008, n. 33.

Disposizioni per l'attuazione del documento di programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'art. 9-ter della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione) - Collegato 2009. Pag. 11

REGIONE TRENTO-ALTO ADIGE (Provincia di Bolzano)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
19 maggio 2008, n. 23.

Integrazione del 2° Regolamento di esecuzione alla legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, ordinamento dell'edilizia abitativa agevolata Pag. 15

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
19 maggio 2008, n. 24.


Modifica del regolamento sull'ampliamento di esercizi pubblici e sulla previsione di zone per strutture turistiche - decreto del Presidente della Provincia 18 ottobre 2007, n. 55 Pag. 15

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
7 luglio 2008, n. 26.

Regolamento per la costruzione di scuole di musica
Pag. 16

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
7 luglio 2008, n. 28.

Abilitazione alla conduzione di impianti termici. Pag. 16



REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
22 dicembre 2008, n. 0355/Pres.

Regolamento recante modifiche al «Regolamento concernente l'attuazione degli interventi a favore delle PMI industriali e loro consorzi per favorire il trasferimento delle conoscenze e dell'innovazione, ai sensi dell'articolo 22, comma 1, lettere c) e d) della legge regionale 3 giugno 1978, n. 47 e della programmazione comunitaria (Interventi a favore della brevettazione di prodotti propri e dell'acquisizione di brevetti, marchi e know-how)». Emanazione Pag. 17

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
23 dicembre 2008, n. 0356/Pres.

Regolamento di modifica al decreto del Presidente della Regione 30 ottobre 2008, n. 0300/Pres. (Regolamento concernente i criteri di ripartizione e le modalità di concessione, erogazione e rendicontazione dei contributi di cui all'art. 2, comma 29, della legge regionale 28 dicembre 2007, n. 30 (Legge strumentale 2008) e successive modifiche, per il sostegno della gestione dei nidi d'infanzia e dei servizi integrativi e sperimentali). Emanazione Pag. 20

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
23 dicembre 2008, n. 0357/Pres.

Modifiche al «Regolamento concernente criteri e modalità per la concessione delle agevolazioni di cui alla legge 28 novembre 1965, n. 1329». Emanazione Pag. 21

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
23 dicembre 2008, n. 0358/Pres.

Modifiche al Regolamento concernente la disciplina delle aziende faunistico-venatorie e delle aziende agri-turistico-venatorie, emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 25 ottobre 2000, n. 0375/Pres Pag. 22

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 2 marzo 2009, n. 3.

Partecipazione della Regione Emilia-Romagna all'Associazione per lo sviluppo del polo di Piacenza del Politecnico di Milano-Polipiaccenza Pag. 23

REGIONE UMBRIA

REGOLAMENTO REGIONALE 3 novembre 2008, n. 9.

Disciplina di attuazione dell'art. 12, comma 1, lettere a) e d-bis) della legge regionale 18 febbraio 2004, n. 1 (norme per l'attività edilizia) - Criteri per regolamentare l'attività edilizia e per il calcolo delle superfici, delle volumetrie delle altezze e delle distanze relative alla edificazione . . . Pag. 24



REGIONE PIEMONTE

LEGGE REGIONALE 12 marzo 2009, n. 7.

Modifiche alla legge regionale 26 gennaio 2009, n. 2 (Norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport invernali da discesa e da fondo in attuazione della normativa nazionale vigente ed interventi a sostegno della garanzia delle condizioni di sicurezza sulle aree sciabili, dell'impiantistica di risalita e dell'offerta turistica).

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 11 del 19 marzo 2009)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Modifiche all'art. 27 della legge regionale 26 gennaio 2009, n. 2

1. All'art. 27, comma 4, della legge regionale 26 gennaio 2009, n. 2 (Norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport invernali da discesa e da fondo in attuazione della normativa nazionale vigente ed interventi a sostegno della garanzia delle condizioni di sicurezza sulle aree sciabili, dell'impiantistica di risalita e dell'offerta turistica) dopo le parole «Ogni deroga al presente divieto è esclusivamente autorizzata in forma scritta dal gestore» è aggiunta l'espressione «o individuata con successivo provvedimento della Giunta regionale da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la commissione consiliare competente».

Art. 2.

Modifiche all'art. 28 della legge regionale n. 2/2009

1. All'art. 28, comma 8, della legge regionale n. 2/2009 dopo le parole «Nel caso in cui simili percorsi interferiscano con le piste da sci, l'autorizzazione è rilasciata dal comune, previa concertazione con il gestore delle piste», l'espressione «e limitatamente agli orari di chiusura delle stesse» è sostituita dall'espressione «secondo quanto previsto dal provvedimento di cui al comma 9».

Art. 3.

Modifiche all'art. 30 della legge regionale n. 2/2009

1. All'art. 30, comma 2, della legge regionale n. 2/2009 dopo le parole «I soggetti che praticano lo sci alpinismo ed il freeride» è aggiunta l'espressione, «al di fuori dell'area sciabile.».

2. Dopo il comma 2 dell'art. 30 della legge regionale n. 2/2009 è aggiunto il seguente comma 2-bis:

«2-bis. Le modalità di attuazione della previsione di cui al comma 2 sono stabilite dalla Giunta regionale con successivo provvedimento deliberativo, sentita la Commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 11 e la commissione consiliare competente».

Art. 4.

Modifiche all'art. 49 della legge regionale n. 2/2009

1. Il comma 2 dell'art. 49 della legge regionale n. 2/2009 è sostituito dal seguente:

«2. Le disposizioni di cui all'art. 18, comma 3, lettere a), c), d), f), i) e j), si applicano decorsi centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge».

Art. 5.

Urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 47, comma 2, dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Piemonte.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Torino, 12 marzo 2009

BRESSO

(Omissis).

09R0366

LEGGE REGIONALE 18 marzo 2009, n. 8.

Integrazione delle politiche di pari opportunità di genere nella Regione Piemonte e disposizioni per l'istituzione dei bilanci di genere.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 12 del 26 marzo 2009)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO.

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Principi e finalità

1. In attuazione della Convenzione sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione contro le donne (CEDAW), ratificata e resa esecutiva dalla legge 14 marzo 1985, n. 132, del Trattato che istituisce la Comunità europea, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, della Costituzione della Repubblica italiana e dello Statuto, la Regione opera affinché le politiche e i relativi interventi di attuazione favoriscano il superamento di ogni discriminazione diretta o indiretta ancora esistente nei confronti delle donne, il rafforzamento della condizione femminile e l'incremento della partecipazione delle donne alla vita politica, economica, sociale, culturale e civile, attraverso l'integrazione della dimensione di genere nella normativa e nell'azione politica e programmatica regionale in coerenza con gli indirizzi della programmazione nazionale ed europea.



Art. 2.
Obiettivi

1. In attuazione dei principi enunciati all'art. 1 la Regione, nell'ambito delle proprie competenze e in raccordo con le istituzioni regionali di parità, persegue i seguenti obiettivi:

a) promuovere e sostenere iniziative di sensibilizzazione, trasferimento e scambio di buone pratiche volte a realizzare una società con ruoli equilibrati e non discriminatori tra uomini e donne;

b) favorire l'equilibrio tra attività lavorativa e vita privata e familiare per donne e uomini attraverso politiche di conciliazione tra lavoro e vita privata e familiari e strumenti che incoraggino la condivisione delle responsabilità familiari;

c) promuovere la paritaria partecipazione delle donne nei luoghi di decisione sia in ambito pubblico che privato, nelle assemblee elettive e nei luoghi di governo, negli enti, negli organi e in tutti gli incarichi di nomina del Consiglio e della Giunta regionale;

d) sostenere progetti per la promozione delle pari opportunità in tutti i livelli dell'istruzione e della formazione;

e) sostenere, in collaborazione con la comunità scientifica, e in particolare con le Università e il Politecnico, iniziative volte a promuovere la formazione di alto livello sulle pari opportunità;

f) sostenere l'imprenditorialità femminile favorendo la creazione, lo sviluppo, la crescita dimensionale e la cooperazione tra imprese gestite da donne;

g) promuovere e sostenere iniziative volte a conseguire gli obiettivi di Lisbona in tema di occupazione femminile, eliminare la disparità retributiva tra uomini e donne, favorire l'accesso delle donne a posti di direzione e responsabilità nei luoghi di lavoro;

h) promuovere e sostenere azioni volte a prevenire la violenza fondata sul genere e la tratta delle donne, anche attivando piani e programmi per la tutela delle vittime;

i) promuovere e sostenere iniziative che valorizzano le donne migranti o appartenenti a minoranze etniche e ne favoriscono l'integrazione nella vita economica, sociale, politica, culturale e civile;

l) promuovere e sostenere iniziative volte a superare gli stereotipi di genere;

m) promuovere ricerche, studi e la raccolta sistematica di documentazione sulla condizione femminile e sulle discriminazioni.

Art. 3.
Definizione e finalità del bilancio di genere

1. Ai fini della presente legge, il bilancio di genere consiste nella valutazione dell'impatto delle politiche di bilancio sul genere attraverso l'individuazione di aree sensibili al genere al fine di promuovere l'uguaglianza di opportunità tra uomini e donne.

2. La Regione predispone controlli di genere nelle diverse fasi di progettazione, definizione e applicazione del bilancio nonché un sistema di monitoraggio e valutazione.

3. Il bilancio di genere è lo strumento per raggiungere più efficacemente i seguenti obiettivi:

a) una maggiore efficienza della spesa pubblica;

b) la promozione della prospettiva di genere in tutte le politiche;

c) la partecipazione delle donne nel processo decisionale;

d) l'introduzione delle politiche di mainstreaming;

e) la previsione di politiche di bilancio eque ed equilibrate volte a ridurre le disuguaglianze e a promuovere le pari opportunità;

f) la promozione della trasparenza, attraverso una migliore comprensione delle entrate e delle uscite pubbliche da parte dei cittadini e delle cittadine;

g) la diffusione della consapevolezza da parte delle istituzioni delle conseguenze delle loro scelte sulla cittadinanza.

Art. 4.
Ambito di applicazione del bilancio di genere

1. La Regione, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, incentiva gli enti locali ad adeguare i propri bilanci alle finalità di cui all'art. 3.

2. La Regione predispone corsi di formazione finalizzati a istruire il personale delle pubbliche amministrazioni per la realizzazione dei bilanci di genere.

Art. 5.
Realizzazione del bilancio di genere

1. La Giunta regionale, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge, predispone, con regolamento, le linee guida e le metodologie utili per la progettazione e la realizzazione del bilancio di genere.

2. La Giunta, sentito l'Assessore alle Pari Opportunità, entro un anno dall'entrata in vigore della legge, predispone la redazione di un *vademecum* relativo alle linee guida, di cui al comma 1, per l'attuazione dei bilanci di genere al fine di promuoverne e sollecitarne l'adozione presso gli enti locali.

3. Nel regolamento di cui al comma 1, le spese dei bilanci pubblici sono annanziate suddividendole secondo le seguenti categorie di base:

a) spese indifferenziate ovvero non caratterizzate rispetto al genere ma in grado di produrre un notevole impatto sul genere femminile;

b) spese destinate direttamente al genere;

c) spese specificamente inerenti a programmi e a misure per le pari opportunità.

4. Il bilancio di genere:

a) identifica i soggetti beneficiari delle spese nonché i soggetti che contribuiscono alle entrate;

b) analizza le modalità di suddivisione delle entrate e delle uscite rispetto agli uomini e alle donne;

c) valuta quale impatto producono su uomini e donne le politiche di bilancio e la distribuzione delle risorse in termini economici, di tempo nonché rispetto al lavoro non retribuito;

d) verifica che l'allocazione delle risorse risponda ai bisogni diversi di uomini e donne secondo le caratteristiche socio-economiche e ambientali del Piemonte;

e) accerta che la differenza di genere sia esaminata nelle diverse fasi di progettazione, definizione e applicazione del bilancio;

f) individua le priorità e le azioni necessarie per ridurre le ineguaglianze tra uomini e donne attraverso il bilancio.

5. Il Presidente della Giunta riferisce annualmente al Consiglio regionale sullo stato di attuazione della legge.

Art. 6.
Statistiche di genere

1. Tutte le statistiche prodotte dagli uffici regionali o realizzate nell'ambito di attività finanziate dalla Regione adeguano la rilevazione, l'elaborazione e la diffusione dei dati statistici di interesse regionale in termini di genere.

Art. 7.
Comunicazione istituzionale

1. La Regione, nelle proprie attività di comunicazione istituzionale, opera per:

a) introdurre la prospettiva di genere favorendo l'attenzione sui temi della parità tra donne e uomini;

b) valorizzare il ruolo della donna in ambito sociale, professionale e politico e promuoverne un'immagine positiva;

c) promuovere una rappresentazione maschile e femminile coerente con l'evoluzione dei rispettivi ruoli nel mercato del lavoro, nelle



istituzioni e nella società, contrastando in modo attivo gli stereotipi di genere.

2. I criteri previsti al comma 1 sono applicati in tutte le attività di comunicazione finanziate dalla Regione.

Art. 8.

Risorse umane

1. La Regione persegue una politica di pari opportunità fra uomini e donne nell'organizzazione del personale regionale e nello sviluppo della carriera e adotta, con le modalità previste dalla legislazione regionale di settore, piani di azioni positive per rimuovere gli ostacoli che di fatto impediscono un pieno inserimento delle donne nell'attività lavorativa ed una loro concreta partecipazione ad occasioni di avanzamento professionale.

2. I piani di azioni positive sono diretti specificamente a:

a) promuovere l'inserimento delle donne nelle attività, nei settori professionali e nei livelli nei quali sono insufficientemente rappresentate e favorire il riequilibrio della presenza femminile in particolare nelle attività e nei livelli di più elevata responsabilità;

b) valorizzare, nell'ambito dell'organizzazione del lavoro, l'utilizzo degli istituti del rapporto di lavoro finalizzati alla conciliazione dei tempi lavorativi con i tempi di cura e di assistenza;

c) offrire alle donne occasioni di formazione e aggiornamento professionale valutabili ai fini dello sviluppo della carriera;

d) facilitare il reinserimento delle lavoratrici-madri a seguito del godimento dei congedi per maternità.

Art. 9.

Misure attuative, monitoraggio e valutazione

1. La Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente, approva un programma biennale contenente le azioni e i risultati attesi relativamente alla realizzazione degli obiettivi di cui all'art. 2. La Giunta regionale, all'interno del Documento di programmazione economico-finanziaria (DPFER), evidenzia gli interventi adottati e che si intendono adottare al fine di realizzare il programma biennale, tenuto conto di quanto emerso nel rapporto di cui all'art. 10.

2. La Giunta regionale dà attuazione alla presente legge attraverso l'adozione di specifici provvedimenti coerenti con ciascuno degli obiettivi elencati all'art. 2, nonché attraverso l'integrazione trasversale dei principi di pari opportunità di genere (mainstreaming di genere) nell'adozione e esecuzione delle disposizioni normative, nella definizione delle politiche e in tutte le attività regionali.

3. L'Agenzia Piemonte Lavoro, di cui all'art. 6 della legge regionale 22 dicembre 2008, n. 34 (Norme per la promozione dell'occupazione, della qualità, della sicurezza e regolarità del lavoro), svolge, sulla base dei criteri definiti dalla Giunta regionale, attività di monitoraggio e valutazione sull'attuazione della presente legge relativamente ai propri ambiti di competenza, riconducendone i risultati all'interno del bilancio di genere di cui all'art. 3.

Art. 10.

Rapporto annuale sulla condizione femminile

1. La Giunta regionale predispone annualmente, in raccordo con le istituzioni regionali di parità e avvalendosi dell'Istituto di ricerche economiche e sociali del Piemonte (IRES), un rapporto sulla condizione delle donne in Piemonte. Il rapporto è trasmesso al Consiglio regionale e inviato agli enti locali e alle organizzazioni economiche e sociali.

2. Il rapporto contiene in particolare informazioni e dati qualitativi e quantitativi sull'andamento demografico, sull'occupazione femminile, sui servizi esistenti, specie quelli tesi a favorire la conciliazione tra tempi di vita e di lavoro, sui livelli di istruzione e formazione femminile, nonché un monitoraggio sulle azioni ed i risultati messi in atto dalla Giunta regionale al fine di perseguire gli obiettivi di cui all'art. 2.

Art. 11.

Erogazione di contributi

1. Per il raggiungimento degli obiettivi della presente legge, la Regione può erogare contributi a enti locali, amministrazioni pubbliche, imprese, associazioni, enti morali ed organizzazioni senza fini di lucro che realizzano sperimentazioni o buone prassi volte a concretizzare i principi di pari opportunità fra uomini e donne.

2. La Giunta regionale definisce i criteri e le modalità di erogazione dei contributi di cui al comma 1. In ottemperanza a quanto disposto dall'art. 4, la Giunta regionale può assegnare priorità agli enti locali i cui bilanci si adeguano alle finalità di cui all'art. 3.

3. Gli atti emanati in applicazione della presente legge che prevedano l'attivazione di azioni configurabili come aiuti di Stato, ad eccezione dei casi in cui detti aiuti siano erogati in conformità a quanto previsto dai regolamenti comunitari di esenzione, sono oggetto di notifica ai sensi degli artt. 87 e 88 del Trattato CE.

Art. 12.

Clausola valutativa

1. La Giunta regionale relaziona annualmente al Consiglio regionale, in occasione della presentazione del rapporto annuale sulla condizione femminile in Piemonte, di cui all'art. 10, con una informativa alla commissione competente.

2. La relazione di cui al comma 1 riferisce in particolare circa:

a) l'attività posta in essere e le iniziative attivate in attuazione della presente legge;

b) i risultati da essa ottenuti, in termini quantitativi e qualitativi, per la promozione delle pari opportunità;

c) le attività di promozione ed informazione promosse ed adottate al fine di divulgare la conoscenza degli incentivi e delle iniziative a favore delle pari opportunità tra uomo e donna;

d) le criticità emerse nella realizzazione degli interventi e gli eventuali correttivi apportati con specifico riferimento alle modalità di allocazione delle risorse stanziate;

e) l'incidenza dei finanziamenti stanziati dalla Regione in attuazione della presente legge sulla diffusione del bilancio di genere tra gli enti locali piemontesi.

Art. 13.

Norma finanziaria

1. Per l'attuazione degli interventi previsti dalla presente legge, nell'esercizio finanziario 2009, agli oneri pari a 400.000,00 euro, in termini di competenza e di cassa, iscritti nell'unità previsionale di base (UPB) SB01001 del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2009, si provvede con le risorse finanziarie della medesima unità, che presenta la necessaria copertura finanziaria.

2. Per il biennio 2010-2011 agli oneri di cui al comma 1 si provvede con le risorse individuate secondo le modalità previste dall'art. 8 della legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 (Ordinamento contabile della Regione Piemonte) e dall'art. 30 della legge regionale n. 4 marzo 2003, n. 2 (Legge finanziaria per l'anno 2003).

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.


È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Torino, 18 marzo 2009

BRESSO

(*Omissis*).

09R0367



REGIONE LIGURIA

LEGGE REGIONALE 6 marzo 2009, n. 4.

Modifiche alla legge regionale 20 febbraio 2007, n. 7 (Norme per l'accoglienza e l'integrazione sociale delle cittadine e dei cittadini stranieri immigrati).

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Liguria n. 5 del 18 marzo 2009)

IL CONSIGLIO REGIONALE - ASSEMBLEA
LEGISLATIVA DELLA LIGURIA

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

Modifica all'art. 1 della legge regionale 20 febbraio 2007, n. 7

1. La lettera *a*) del comma 4 dell'art. 1 della legge regionale 20 febbraio 2007, n. 7 (norme per l'accoglienza e l'integrazione sociale delle cittadine e dei cittadini stranieri immigrati) è sostituita dalla seguente:

«*a*) eliminare ogni forma di razzismo o discriminazione, anche attraverso la manifesta indisponibilità della Regione Liguria ad avere sul proprio territorio strutture o centri in cui si svolgono funzioni preliminari di trattamento e identificazione personale dei cittadini stranieri immigrati, al fine di garantire una sinergica e coerente politica di interscambio culturale, economico e sociale con i popoli della terra, nel rispetto della tradizione del popolo ligure e della sua cultura di integrazione multi-etnica.».

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Genova, 6 marzo 2009

BURLANDO

09R0378

LEGGE REGIONALE 6 marzo 2009, n. 5.

Norme per la prevenzione dei danni e dei rischi derivanti dalla presenza di amianto, per le bonifiche e per lo smaltimento.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Liguria n. 5 del 18 marzo 2009)

IL CONSIGLIO REGIONALE - ASSEMBLEA LEGISLATIVA
DELLA LIGURIA

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge regionale:

TITOLO I

FINALITÀ E DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Obiettivi della legge

1. La Regione, al fine di tutelare la salute della popolazione e l'ambiente ligure, promuove e sostiene, anche attraverso la concessione di contributi, azioni di:

a) sorveglianza e bonifica volte alla rimozione dei materiali e manufatti contenenti amianto, al fine di concorrere alla progressiva eliminazione dell'esposizione della popolazione alle fibre di amianto;

b) prevenzione delle malattie conseguenti all'esposizione all'amianto;

c) sostegno nei confronti di coloro che sono affetti da malattie causate da amianto;

d) vigilanza, controllo e ricerca sanitaria, registrazione degli esposti ad amianto.

Art. 2.

Funzioni regionali

1. La Regione, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sottopone a revisione il Piano regionale di cui all'art. 10 della legge 27 marzo 1992, n. 257 (norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto), adottato con deliberazione del consiglio regionale 20 dicembre 1996, n. 105 (piano di protezione dell'ambiente, di decontaminazione, di smaltimento e di bonifica ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall'amianto di cui all'art. 10 della legge 27 marzo 1992, n. 257) e in particolare provvede a:

a) censimento degli impianti, degli edifici, dei siti e dei mezzi di trasporto con presenza di amianto;

b) censimento dei siti estrattivi (cave) e di ogni altro impianto di lavorazione che estrae o lavora materiale che contiene amianto;


c) mappatura georeferenziata di quanto alle lettere *a*) e *b*) (scala non inferiore a 1:25000) e classificazione in relazione al livello di rischio rappresentato;

d) mappatura georeferenziata delle formazioni geologiche contenenti amianto, in conformità con la legge regionale 28 marzo 1989, n. 7 (formazione e diffusione della carta geologica con elementi di geomorfologia della Regione Liguria);

e) criteri per la definizione di un piano di smaltimento di materiali e manufatti contenenti amianto;

f) promozione, a livello centrale e decentrato, di iniziative di informazione e coinvolgimento della popolazione sulla problematica amianto, gestione della presenza, bonifica ed effetti sanitari.

2. Alle azioni di cui al comma 1 provvedono i soggetti attuatori che saranno di volta in volta individuati dalla giunta regionale con proprio provvedimento.



3. Nella revisione del piano regionale, di cui al comma 1, devono, altresì, essere tenuti in considerazione elementi conoscitivi ed informativi prodotti dall'istituto nazionale per la ricerca sul cancro - Istituto scientifico per lo studio e la cura dei tumori (IST) tramite l'utilizzo dei dati, anche epidemiologici, raccolti ed elaborati dal registro Mesoteliomi Maligni (REMM), che opera al suo interno.

Art. 3.

Commissione regionale amianto

1. Per il raggiungimento dei propri fini, la Regione istituisce presso l'assessorato alla salute una commissione con compiti di natura propositiva e di ricerca, in ambito sanitario, che svolge le seguenti funzioni:

- a) verifica l'istituzione dei registri degli esposti e degli ex esposti a fibre di amianto e controlla la tenuta degli stessi;
- b) monitora le patologie asbesto correlate;
- c) attiva la ricerca clinica e di base connessa alle situazioni di rischio amianto;
- d) valuta e propone progetti di ricerca;
- e) promuove iniziative di sorveglianza sanitaria degli esposti alle patologie dell'asbesto e delle neoplasie polmonari e pleuriche attribuibili all'esposizione all'amianto;
- f) promuove iniziative per i controlli sanitari.

Art. 4.

Composizione della commissione

1. La commissione di cui all'art. 3 è costituita con decreto del presidente della giunta regionale e dura in carica per l'intera legislatura.

2. La commissione è composta da:

- a) cinque esperti designati dalla giunta regionale di cui tre con comprovata esperienza nell'ambito delle patologie correlate alla esposizione all'amianto, uno con comprovata esperienza in materia ambientale, uno con comprovata esperienza in medicina legale;
- b) un esperto designato congiuntamente dalle direzioni generali delle aziende sanitarie locali;
- c) un esperto designato dal Dipartimento di medicina legale e del lavoro dell'Università degli studi di Genova individuato fra medici del lavoro, anatomo-patologi, clinici, igienisti industriali ed epidemiologi;
- d) un rappresentante dell'Associazione nazionale mutilati e invalidi del lavoro (ANMIL);
- e) un rappresentante delle Associazioni esposti e vittime dell'amianto;
- f) tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;
- g) un esperto designato dal consiglio delle autonomie locali;
- h) un rappresentante dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente ligure (ARPAL);
- i) il responsabile della struttura che attua l'applicazione del piano regionale di cui all'art. 2;
- j) un funzionario della struttura di cui alla lettera i) che svolge anche funzioni di segretario.

3. I componenti designati da enti o organismi esterni alla Regione possono essere riconfermati per una sola volta.

4. Ai componenti la commissione designati da enti o organismi esterni alla Regione spettano i compensi ed i rimborsi previsti dalla normativa regionale.

Art. 5.

Conferenza regionale amianto

1. La Regione organizza, con cadenza biennale a partire dall'anno successivo a quello di entrata in vigore della presente legge, la Conferenza regionale sull'amianto.

2. Ad essa partecipa la commissione di cui all'art. 3 con funzioni propositive.

3. Le principali tematiche trattate hanno i seguenti oggetti:

- a) stato di applicazione della vigente legislazione;
- b) andamento della mappatura e delle azioni di bonifica;
- c) andamento epidemiologico.

4. La giunta regionale presenta alla competente commissione consiliare, al termine di ciascuna conferenza, una specifica relazione sugli esiti della stessa.

5. I dati raccolti in sede di conferenza sono trasmessi dalla commissione, di cui all'art. 3, alle Aziende sanitarie locali, all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) ed agli Istituti di previdenza.

Art. 6.

Azioni di informazione

1. La Regione promuove ed attiva, di concerto con province, comuni, Comunità montane, iniziative di informazione dirette alla popolazione o a categorie di persone, relative alle problematiche amianto ed alle azioni di censimento, mappatura e bonifica.

2. La Regione, sulla base delle indicazioni pervenute dalla commissione di cui all'art. 3, promuove, nei confronti della popolazione e dei lavoratori esposti all'amianto, ulteriori azioni di informazione sulle patologie dell'amianto o asbesto correlabili, con la partecipazione dei medici di medicina generale e dei medici ospedalieri.

3. In analogia con le azioni di sensibilizzazione individuate ai commi 1 e 2, l'Assessorato alla salute collabora all'informazione pubblica circa le procedure e le modalità di svolgimento delle azioni di bonifica dalla presenza di amianto.

TITOLO II

AZIONE DI BONIFICA DEI MATERIALI CONTENENTI AMIANTO

Art. 7.

Interventi di bonifica finanziabili

1. Gli interventi di bonifica finanziabili possono avere ad oggetto i seguenti manufatti e materiali, a vista o di accesso diretto, sia di tipo compatto che friabile:

- a) lastre, pannelli e tegole utilizzate per la copertura di tetti o prospetti di edifici o per la costruzione di pareti divisorie, per condotte per acquedotto, rete nera, canne fumarie o di esalazione, serbatoi per acqua potabile, componenti connessi all'installazione ed all'utilizzo dei manufatti medesimi;
- b) impasti di resine sintetiche contenenti amianto con impiego prevalente nella realizzazione di piastrelle per pavimentazione;
- c) componenti di apparecchiature di utilizzo civile o industriale nell'ambito pubblico;
- d) rivestimenti coibenti di apparecchiature ed impianti.


Art. 8.

Soggetti beneficiari del contributo regionale

1. La Regione concede contributi a province, comuni, singoli o associati, e Comunità montane per i seguenti interventi:

- a) bonifica di edifici pubblici o comunque destinati a servizi pubblici;
- b) informazione della popolazione e aggiornamento periodico in materia.

2. Gli interventi di bonifica, di cui all'art. 7 e quelli relativi allo smaltimento e alla rimozione dell'amianto, sono compiuti dalle imprese di cui all'art. 12, comma 4, della legge n. 257/1992 utilizzando personale in possesso dei titoli di abilitazione di cui all'art. 10, comma 2, lettera h), della stessa legge.



Art. 9.

Modalità di concessione dei contributi

1. Entro il 30 giugno di ogni anno i soggetti di cui all'art. 8, che intendono beneficiare del contributo regionale, devono presentare domanda, corredata da una relazione tecnica sullo stato del materiale, secondo le modalità definite, con proprio provvedimento, dalla giunta regionale.

2. I contributi sono concessi sulla base di una graduatoria che ha validità annuale, distinta:

- a) per tipologia di soggetto ammissibile a contributo;
- b) per tipologia di intervento di bonifica.

3. La graduatoria, di cui al comma 2, lettera a), è predisposta dalla giunta regionale sulla base delle priorità individuate con deliberazione da adottarsi entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

4. La graduatoria, di cui al comma 2, lettera b), tiene principalmente conto:

a) degli elementi informativi indicati nella notifica della presenza di manufatti contenenti amianto prodotta all'Azienda sanitaria locale territorialmente competente;

b) dell'entità del materiale smaltito in relazione alle quantità totali presenti sul territorio del comune nel quale insiste la struttura da bonificare.

5. Le domande che non possono essere soddisfatte per mancanza di fondi o rinuncia del richiedente per giustificato motivo sono, a richiesta dei soggetti interessati, mantenute valide per l'anno successivo e considerate come nuove domande.

Art. 10.

Entità dei contributi

1. Il 70 per cento dell'importo globale dello stanziamento regionale annuale è riservato al finanziamento dei progetti presentati per gli interventi di cui all'art. 8, comma 1, lettera a), così ripartito:

a) interventi di cui alla tabella A, allegata alla presente legge, numeri 1), 2) e 3): 15 per cento ciascuno;

b) interventi di cui alla tabella A, numero 4): 25 per cento.

2. In riferimento agli interventi di cui alla tabella A, numeri 1) e 3), il contributo è concesso nella misura massima del 40 per cento della spesa ritenuta ammissibile riferita ad ogni intervento che viene proposto; il contributo attribuibile per ogni singolo intervento non può comunque superare gli importi massimi fissati dalla tabella B, allegata alla presente legge.

3. I criteri per la definizione della spesa ammissibile sono determinati con deliberazione della giunta regionale.

4. Il contributo per l'intervento di cui all'art. 8, comma 1, lettera b), è erogato nella misura fissa di euro 2000,00 per la dimostrata effettuazione dell'informazione.

Art. 11.

Discariche per lo smaltimento dell'amianto

1. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Regione provvede all'individuazione di idonei siti per lo smaltimento dei rifiuti contenenti amianto.

TITOLO III

PRESENZA DI AMIANTO NATURALE

Art. 12.

Attività estrattiva delle pietre verdi

1. È vietata la coltivazione delle cave di pietre verdi facenti parte dei gruppi A, B, C di cui all'allegato I della deliberazione del consiglio regionale n. 105/1996, qualora il volume di materiale caratterizzato da

un rilascio di fibre superiore alla norma, rilevato dall'ARPAL, ecceda all'1 per cento del volume totale del materiale oggetto di coltivazione.

2. Nelle cave, di cui al comma 1, sono adottate le necessarie azioni di messa in sicurezza anche con riferimento agli impianti esistenti, ai fini del ripristino dello stato dei luoghi ed a tutela dell'ambiente e della salute pubblica.

Art. 13.

Gestione delle terre e rocce da scavo in presenza di pietre verdi

1. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la giunta regionale emana un regolamento per la tutela ambientale e sanitaria in attuazione del disposto dell'allegato II della deliberazione del consiglio regionale n. 105/1996 in relazione alle movimentazioni, lavorazioni e sbancamenti di terreno per la realizzazione di qualsiasi opera edilizia e/o infrastrutturale in presenza dei litotipi di cui ai gruppi A, B e C dell'allegato 1 del piano di cui all'art. 2 e dei depositi naturali da essi derivati.

2. La presenza del minerale è comunque menzionata nel permesso a costruire che viene rilasciato o nella dichiarazione d'inizio attività.

3. Nel caso in cui si incontrino materiali contenenti amianto non precedentemente individuati, deve essere immediatamente avvisata l'Azienda sanitaria locale competente per territorio che prescrive le misure che devono essere adottate per salvaguardare dal rischio amianto e da qualsiasi altro eventuale rischio i lavoratori e la popolazione interessata, inclusa la sospensione dei lavori.

4. In caso di inosservanza delle prescrizioni di sicurezza di cui all'allegato II della deliberazione del consiglio regionale n. 105/1996 o delle eventuali indicazioni inserite nella revisione del piano di cui all'art. 2, gli enti competenti possono chiedere all'Azienda sanitaria locale l'emissione di ordinanza di sospensione immediata dei lavori prescrivendo contestualmente i provvedimenti da adottarsi nei confronti del trasgressore ed il vincolo a porre in sicurezza il sito.

TITOLO IV

SORVEGLIANZA SANITARIA

Art. 14.

Prevenzione e sorveglianza sanitaria

1. Le strutture territoriali dei Dipartimenti di prevenzione delle Aziende sanitarie locali, in collaborazione con il Dipartimento di medicina legale e del lavoro dell'Università degli studi di Genova ed in relazione alle risultanze espresse dalla commissione regionale di cui all'art. 3, predispongono gli opportuni piani di vigilanza finalizzati alla prevenzione e riferiti agli ambienti di lavoro.

2. I Dipartimenti di prevenzione delle Aziende sanitarie locali predispongono e attuano attraverso le strutture di cui al comma 1, in base agli esiti delle analisi effettuate dalla commissione di cui all'art. 3, programmi di sorveglianza periodica e prevenzione destinati a soggetti iscritti nel registro regionale degli esposti.

3. I programmi di cui al comma 1 sono attuati a livello di distretto in collaborazione con i medici di medicina generale.


4. Presso il Dipartimento di prevenzione di ciascuna Azienda sanitaria locale deve essere predisposto, sulla base di un protocollo adottato a livello regionale, un programma di sorveglianza sanitaria degli esposti e degli ex esposti all'amianto del proprio territorio.

5. Si intendono per lavoratori esposti quei lavoratori che sono addetti ad operazioni di manipolazione di materiali e manufatti contenenti amianto a fini di bonificare smaltimento.

6. Si intendono per lavoratori ex esposti tutti quei lavoratori che a qualsiasi titolo hanno manipolato amianto o materiali o manufatti contenenti amianto iscritti nel registro di cui all'art. 15.

7. Ai lavoratori ex esposti è in ogni caso assicurata la diagnostica e la specialistica più avanzata e gratuita.

8. Il programma di sorveglianza sanitaria si applica, altresì, ai lavoratori esposti o ex esposti a fibre minerali artificiali.



9. L'attuazione del programma di sorveglianza di cui al comma 4 ha inizio entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 15.

Registri regionali delle esposizioni

1. La giunta regionale stipula specifiche convenzioni per l'ampliamento delle indagini anche ad altre neoplasie correlabili all'esposizione all'amianto autorizzando, altresì, la classificazione in apposito registro delle lavorazioni a rischio amianto e la classificazione dei siti di particolare rilevanza per la presenza di amianto ed iscrivendo in apposito registro i lavoratori esposti ad amianto nelle lavorazioni di cava o di frantumazione della roccia.

2. La giunta regionale affida all'IST, quale soggetto titolare della funzione di tenuta dei registri, l'incarico di effettuare una stima dei tumori dei polmoni e degli altri tumori asbesto correlati.

3. I registri sono aggiornati con cadenza annuale.

4. L'IST, nello svolgimento dell'incarico di cui al comma 2, si collega con i centri di raccolta dati nazionali, secondo quanto previsto dalle vigenti normative.

Art. 16.

Sostegno alle persone affette da patologie asbesto correlate

1. La Regione interviene a sostegno delle spese per prestazioni sanitarie e sociosanitarie sostenute dalle persone affette da malattie correlabili all'amianto, residenti nel territorio regionale, nel periodo intercorrente fra la presentazione della domanda per il riconoscimento della malattia correlabile all'esposizione professionale o extraprofessionale all'amianto e la conclusione del relativo procedimento.

2. La Regione garantisce, altresì, le prestazioni diagnostiche necessarie all'accertamento della malattia e la tutela legale alle persone con patologia accertata, individuando un limite di reddito con apposito provvedimento adottato da parte della giunta regionale.

3. Le domande per l'accesso alle prestazioni e per la concessione dei contributi sono presentate all'Azienda sanitaria locale, presso la sede del distretto competente per territorio in base alla residenza della persona interessata, corredate dalla documentazione di spesa e di copia della domanda per il riconoscimento della malattia professionale.

4. Le Aziende sanitarie locali provvedono alla corresponsione dei contributi, previo accertamento della sussistenza delle condizioni di cui al comma 3.

5. In caso di morte della persona interessata, avvenuta prima della conclusione del procedimento di cui al comma 1, i contributi sono concessi al coniuge o, in mancanza, agli eredi legittimari, fiscalmente a carico del deceduto nell'ultimo periodo di imposta. La giunta regionale rimborsa annualmente alle Aziende sanitarie locali le spese corrisposte per le finalità di cui al comma 1.

6. Con deliberazione della giunta regionale sono individuate le modalità per garantire l'esenzione della compartecipazione alla spesa per gli accertamenti sanitari correlabili alla pregressa esposizione all'amianto e per gli accertamenti preventivi dei lavoratori operanti nelle aziende che inviano la relazione di cui all'art. 9, comma 1, lettera d), della legge n. 257/1992.

Art. 17.

Finanziamento della ricerca

1. La Regione, nell'ambito della ripartizione della spesa sanitaria, assegna stanziamenti alle Aziende sanitarie locali e/o agli Istituti di ricerca operanti sul territorio regionale per la realizzazione di progetti di ricerca sulla prevenzione e sul trattamento delle malattie correlabili all'amianto.

2. La Regione può concedere contributi a sostegno delle iniziative documentate promosse dalle associazioni per la lotta all'amianto e delle vittime dell'amianto iscritte al registro di cui al decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 (riordino della disciplina tributaria degli

enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale).

3. La domanda per la concessione del contributo, di cui al comma 2, è presentata al competente Dipartimento dell'assessorato alla salute, entro il 30 giugno di ogni anno, corredata dal programma annuale di attività e dal relativo preventivo di spesa.

Art. 18.

Sportelli di assistenza ad esposti ed ex esposti

1. La Regione Liguria istituisce nei territori a maggiore incidenza di mesotelioma uno «Sportello Amianto» tramite l'Azienda sanitaria locale interessata, stipulando eventuali accordi con il comune più colpito da malattie asbesto correlate, allo scopo di fornire informazioni sulla legislazione e quant'altro utile ai fini dell'informazione ai lavoratori esposti ed ex esposti in relazione ai rischi cui sono o sono stati sottoposti, nonché al diritto alla sorveglianza sanitaria di cui all'art. 14.

Art. 19.

Catasto delle aree a rischio amianto

1. È istituito presso il dipartimento competente della giunta regionale il catasto delle aree a rischio amianto.

Art. 20.

Pianificazione territoriale comunale

1. I comuni, nella redazione dei piani urbanistici comunali (PUC) di cui all'art. 38 della legge regionale 4 settembre 1997, n. 36 (legge urbanistica regionale) e successive modifiche e integrazioni, le province e la Regione, nel formulare il parere previsto dall'art. 39 della sopracitata legge regionale n. 36/1997, valutano l'eventuale presenza di conformazioni geologiche che denotano la presenza di amianto e che possono comportare un rischio per la salute e l'ambiente.

2. La Regione, in attuazione dell'art. 65 della legge regionale n. 36/1997, provvede altresì a mantenere aggiornato il censimento di cui all'art. 2, comma 1, lettera b).

Art. 21.

Vigilanza

1. La giunta, sentita la commissione consiliare competente, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge disciplina le attività e i soggetti di vigilanza secondo le norme regionali e statali vigenti in materia.

Art. 22.


Sanzioni

1. In caso di inadempienza totale o parziale, rilevata dalle Aziende sanitarie locali, da parte dei soggetti attuatori che devono ottemperare al disposto di cui all'art. 2, comma 1, lettere a) e b), si applicano le seguenti sanzioni:

a) per la produzione di auto notifica incompleta nella segnalazione di parti visibili di prodotti o materiali contenenti amianto, viene formulata la prescrizione di integrazione della comunicazione da produrre entro trenta giorni dalla data della contestazione di accertamento ed applicata la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 516,46 a euro 2.582,28, se trattasi di materiale a matrice friabile, e di euro 258,23, se trattasi di materiale a matrice compatta;

b) per l'errore di classificazione dei materiali contenenti amianto in matrice friabile comunque indicati nell'auto notifica, viene formulata la prescrizione di presentazione della scheda di auto notifica modificata entro trenta giorni dalla data della contestazione ed applicata la sanzione amministrativa pecuniaria di euro 516,46;

c) per l'omessa auto notifica, viene formulata la prescrizione di presentazione della scheda di auto notifica entro trenta giorni dalla data



della contestazione ed applicata la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.582,28 a euro 5.164,57, se trattasi di materiale a matrice friabile, e da euro 516,46 a euro 1.032,91, se trattasi di materiale a matrice compatta;

d) per inesattezze formali contenute nelle schede di auto notifica viene formulata la prescrizione di presentazione della scheda di auto notifica corretta entro trenta giorni dalla data della contestazione ed applicata la sanzione della diffida amministrativa.

2. Alla mancata presentazione del rapporto di aggiornamento periodico relativo alla presenza di manufatti contenenti amianto da parte dei soggetti attuatori che devono ottemperare al disposto di cui all'art. 2, comma 1, lettere a) e b), viene applicata la sanzione prevista al comma 1, lettera a).

3. In caso di inottemperanza alle prescrizioni di cui al comma 1, si applica l'art. 650 del codice penale.

4. Avverso l'applicazione delle sanzioni erogate è ammesso ricorso al sindaco del comune nel quale è ubicata la struttura o l'impianto.

5. Chi detiene materiali o manufatti contenenti amianto non notificati, qualora provveda in modo volontario entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge alla notifica secondo quanto previsto all'art. 2, comma 1, lettere a) e b), beneficia dell'applicazione di una penalità fissata in euro 129,11, se trattasi di segnalazione di amianto in matrice compatta, ed euro 387,34, se trattasi di segnalazione di amianto in matrice friabile. L'ammontare delle penalità deve essere corrisposto all'atto della regolarizzazione della comunicazione, versando tale importo a favore della Azienda sanitaria locale competente per territorio.

6. L'applicazione e la esazione delle sanzioni e delle penalità pecuniarie avviene ai sensi e per gli effetti della legge regionale 14 aprile 1983, n. 11 (norme per l'applicazione delle sanzioni amministrative e pecuniarie in materia di igiene e sanità pubblica, vigilanza sulle farmacie e polizia veterinaria).

7. Le azioni di rimozione, confinamento ed incapsulamento che vengono compiute sui materiali e manufatti o impianti che contengono amianto e non rispettano il disposto del titolo IX, capo III, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (attuazione dell'art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro), sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000,00 a euro 10.000,00.

8. Le attività di cava e di trattamento del materiale estratto, eseguite in difformità alle indicazioni di cui agli articoli 12 e 13, sono punite con una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000,00 a euro 100.000,00.

9. Nel caso di estrazione di materiali di cava contenenti amianto, attuata senza osservare gli obblighi previsti dall'allegato II della deliberazione di consiglio regionale n. 105/1996 e dai successivi aggiornamenti del piano di cui all'art. 2, comma 1, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 50,00 a euro 500,00 per ogni metro cubo di materiale movimentato, scavato o riportato.

10. Alla terza irrogazione di sanzioni in base al comma 9, la Regione effettua la relativa segnalazione al competente Ministero per l'applicazione dell'art. 15, comma 5, della legge n. 257/1992.

TITOLO V

DISPOSIZIONI FINANZIARIE E TRANSITORIE

Art. 23.

Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede con le seguenti variazioni, in termini di competenza e di cassa, nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 2009:

prelevamento di quota di euro 50.000,00 dall'U.P.B. 18.107 «Fondo speciale di parte corrente»;

iscrizione di euro 50.000,00 all'U.P.B. 9.109 «Servizi di igiene e veterinaria».

2. Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con legge di bilancio.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'art. 4, comma 4, si provvede annualmente con gli stanziamenti, in termini di competenza e di cassa, dell'U.P.B. 18.102 «Spese di funzionamento».

Art. 24.

Norma transitoria

1. I modelli per le domande di contributo, di cui alla presente legge, sono pubblicati nel *Bollettino ufficiale* della Regione Liguria entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge nel *Bollettino medesimo*.

2. In sede di prima applicazione la commissione di cui all'art. 3 è costituita entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Genova, 6 marzo 2009

BURLANDO

TABELLA A
(Art. 10)

CLASSIFICAZIONE DEGLI INTERVENTI

1) Rimozione di manufatti in matrice compatta di peso sino a kg. 1000.

2) Rimozione di manufatti in matrice compatta di peso compreso tra i kg 1001 ed i kg 4500.

3) Rimozione di manufatti in matrice compatta di peso oltre i kg. 4500.

4) Rimozione di materiali in matrice friabile senza alcun limite di quantità o tipologia.

TABELLA B
(Art. 10)

IMPORTO MASSIMO DEI CONTRIBUTI EROGABILI PER TIPOLOGIE DI INTERVENTO

Euro 1.000,00 per gli interventi di cui alla tabella A, numero 1).

Euro 2.500,00 per gli interventi di cui alla tabella A, numero 2).

Euro 5.000,00 per gli interventi di cui alla tabella A, numero 3).

Euro 5.000,00 per gli interventi di cui alla tabella A, numero 4).

09R0379



REGIONE LOMBARDIA

LEGGE REGIONALE 23 dicembre 2008, n. 33.

Disposizioni per l'attuazione del documento di programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'art. 9-ter della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione) - Collegato 2009.

(Pubblicata nel 1° Supplemento ordinario al Bollettino ufficiale della Regione Lombardia n. 52 del 27 dicembre 2008)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

Bilanci degli enti dipendenti dalla Regione e consolidamento dei conti - Modifiche alla legge regionale n. 34/78, alla legge regionale n. 16/1999, alla legge regionale n. 3/2002 e alla legge regionale n. 39/1997.

1. Alla legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della regione) sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo la lettera f) del comma 3 dell'art. 37 è aggiunta la seguente:

«f-bis) i prospetti indicanti le voci dei bilanci di previsione degli enti dipendenti, di cui alla lettera a) dell'allegato A della legge regionale 27 dicembre 2006, n. 30 (Disposizioni legislative per l'attuazione del documento di programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'art. 9-ter della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 «Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della regione» - Collegato 2007), che concorrono al consolidamento dei conti con il bilancio regionale.»;

b) l'art. 78 è sostituito dal seguente:

«Art. 78 (Bilanci degli enti dipendenti dalla Regione e consolidamento dei conti). — 1. I bilanci annuali di previsione degli enti dipendenti, di cui alla lettera a) dell'allegato A della legge regionale n. 30/2006, predisposti in base ai criteri definiti dalla Giunta regionale, sono trasmessi alla giunta, prima della presentazione al Consiglio regionale del bilancio della regione, al fine dell'approvazione degli atti di cui al comma 4.

2. Le variazioni di bilancio e l'assestamento degli enti dipendenti, di cui al comma 1, predisposti in base ai criteri definiti dalla Giunta regionale, sono trasmessi alla giunta, prima della presentazione al Consiglio regionale dell'assestamento della regione, al fine dell'approvazione degli atti di cui al comma 4.

3. Le variazioni di bilancio degli enti dipendenti, di cui al comma 1, predisposte in base ai criteri definiti dalla Giunta regionale e approvate dagli enti stessi successivamente alla data di presentazione al Consiglio regionale dell'assestamento della regione, sono trasmessi alla giunta, prima della presentazione al consiglio del rendiconto della regione, al fine dell'approvazione degli atti di cui al comma 4.

4. La Giunta regionale trasmette al consiglio regionale, per l'approvazione, prospetti indicanti le voci dei bilanci di previsione e relative variazioni degli enti di cui al comma 1 che concorrono al consolidamento dei conti con il bilancio regionale.»;

c) dopo l'art. 78 è inserito il seguente:

«Art. 78-bis (Programmi annuali di attività degli enti dipendenti dalla Regione). — 1. Gli enti dipendenti, di cui alla lettera a) dell'allegato A della legge regionale n. 30/2006, trasmettono alla giunta regionale, insieme al bilancio di previsione ed entro la data stabilita per il medesimo, il programma annuale delle attività.

2. Il programma annuale delle attività specifica le attività da svolgere nel corso dell'anno.

3. Il programma annuale delle attività è approvato dalla giunta unitamente al documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione regionale.

4. I trasferimenti regionali agli enti dipendenti, connessi allo svolgimento delle attività previste nel programma annuale delle attività, sono autorizzati con l'approvazione di specifici prospetti di raccordo approvati con il documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione regionale.»;

d) l'art. 79 è sostituito dal seguente:

«Art. 79 (Rendiconti degli enti dipendenti dalla Regione). — 1. I rendiconti degli enti dipendenti, di cui alla lettera a) dell'allegato A della legge regionale n. 30/2006, sono trasmessi alla giunta regionale, prima della presentazione al Consiglio regionale del rendiconto della Regione, al fine dell'approvazione del documento di cui al comma 2.

2. La Giunta regionale trasmette al consiglio regionale un documento che illustra in modo aggregato i dati contabili a consuntivo degli enti del sistema regionale.

3. I rendiconti degli enti di cui al comma 1 sono redatti sulla base delle disposizioni di cui al titolo VIII della presente legge.».

2. Alla legge regionale 14 agosto 1999, n. 16 (Istituzione dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente - ARPA) sono apportate le seguenti modifiche:

a) il secondo periodo del comma 3 dell'art. 12 è sostituito dal seguente: «La deliberazione di cui al comma 1, lettera b3), approvata dal consiglio di amministrazione, è comunicata alla Giunta regionale.»;

b) il comma 4 dell'art. 12 è abrogato.

3. Alla legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 (Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale) sono apportate le seguenti modifiche:

a) il secondo periodo del comma 6 dell'art. 63 è abrogato;

b) il secondo periodo del comma 7 dell'art. 63 è abrogato;

c) al comma 11 dell'art. 65 le parole: «al Consiglio regionale per gli adempimenti di cui all'art. 48, comma 2, dello Statuto» sono sostituite dalle seguenti: «alla Regione per gli adempimenti di cui alla legge regionale n. 34/1978»;

d) al comma 12 dell'art. 65 le parole «ed approvato dal Consiglio regionale» sono soppresse;

e) l'ultimo periodo del comma 12 dell'art. 65 è soppresso.

4. Alla legge regionale 17 ottobre 1997, n. 39 (Ordinamento dell'Istituto Regionale Lombardo di Formazione per l'amministrazione pubblica I.Re.F.) sono apportate le seguenti modifiche:

a) le lettere e) e g) del comma 2 dell'art. 4 sono abrogate;

b) i commi 5 e 6 dell'art. 5 sono abrogati;

c) al comma 1 dell'art. 12 le parole «entro il 30 ottobre di ogni anno» sono soppresse;

d) il comma 2 dell'art. 12 è abrogato.

Art. 2.

Modifiche alla legge regionale n. 28/1999


1. Alla legge regionale 20 dicembre 1999, n. 28 (Disposizioni in materia di riduzione del prezzo alla pompa delle benzine) sono apportate le seguenti modifiche:

a) il titolo è così sostituito: «Disposizioni in materia di riduzione del prezzo alla pompa della benzina e del gasolio utilizzati per autotrazione»;

b) la parola «benzine», ovunque ricorrente, è sostituita dalle parole «benzina e gasolio per autotrazione»;

c) l'art. 1 è così sostituito:

«Art. 1 (Finalità). — 1. La presente legge disciplina le attribuzioni riservate alla Regione Lombardia ai sensi dell'art. 3, comma 15, della legge 28 dicembre 1995 n. 549 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), nonché dell'art. 2-ter, introdotto dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 7 ottobre 2008, n. 154, recante disposizioni urgenti per il contenimento della spesa sanitaria e in materia di regolazioni contabili con le



autonomia locali), in materia di riduzione del prezzo alla pompa della benzina e del gasolio per autotrazione.

2. A decorrere dalla data di pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Lombardia dei provvedimenti attuativi di cui all'art. 2, la Regione destina la quota di compartecipazione aggiuntiva all'IVA, nei limiti e secondo le modalità previste dalle vigenti normative, a favore dei cittadini residenti nei comuni e per le quantità erogate negli impianti di distribuzione situati nel territorio regionale in maniera differenziata per singoli comuni, in ragione della distanza dai confine nazionale.

3. È acquisita al bilancio della Regione una quota aggiuntiva di compartecipazione all'IVA nei limiti e con le modalità previste dal provvedimento di attuazione dell'art. 2-ter, introdotto dalla legge n. 189/2008.;

d) all'art. 2 è aggiunto il seguente:

«2-bis. La riduzione può essere determinata, separatamente per la benzina e per il gasolio per autotrazione, se la differenza di prezzo ordinario con la Confederazione elvetica è superiore ad € 0,05 per litro.»;

e) all'art. 6 è aggiunto il seguente comma:

«3-bis. Le risorse finanziarie destinate ai rimborsi di cui al presente articolo sono determinate in misura corrispondente alla quota aggiuntiva di compartecipazione all'IVA erogata alla Regione ai sensi dell'art. 2-ter introdotto dalla legge n. 189/2008.»;

f) ai commi 2, 3 e 4 dell'art. 8 le cifre espresse in «lire 500.000» e «lire 3.000.000» sono sostituite, rispettivamente, con «€ 500,00» ed «€ 3.000,00»;

g) al comma 5 dell'art. 8 le cifre espresse in «lire 500.000» e «lire 3.000.000» sono sostituite, rispettivamente, con «€ 1.000,00» ed «€ 10.000,00»;

h) l'art. 9 è sostituito dal seguente:

«Art. 9 (*Disposizioni transitorie e finali*). — 1. I provvedimenti esecutivi della presente legge sono assunti a seguito della emanazione dei decreti attuativi previsti dall'art. 2-ter introdotto dalla legge n. 189/2008.

2. La Regione assicura il coordinamento dell'attività dei comuni al fine di garantire la piena attuazione della presente legge.

3. La Giunta regionale presenta, annualmente, alla competente commissione consiliare una relazione sullo stato di attuazione della presente legge.

4. A decorrere dal 1° gennaio 2009, sino all'emanazione dei provvedimenti attuativi indicati al comma 1, la Giunta regionale può autorizzare ad operare, con le modalità previste dalle disposizioni vigenti alla data del 31 dicembre 2008 e provvedendo all'adeguamento della misura della riduzione del prezzo alla pompa della benzina e gasolio per autotrazione utilizzata da privati cittadini, in modo da garantire che il prezzo non sia inferiore a quello praticato nello Stato confinante e che la riduzione sia differenziata nel territorio regionale in maniera inversamente proporzionale alla distanza del luogo di residenza dei beneficiari dal confine.».

Art. 3.

Variatione al bilancio di previsione 2008)

1. In relazione alla maggiore entrata di € 31.208.962,26 prevista per il 2008 con la legge regionale 18 giugno 2008 n. 17 (Assestamento al bilancio per l'esercizio finanziario 2008 ed al bilancio pluriennale 2008/2010 a legislazione vigente e programmatico - I provvedimento di variazione con modifiche di leggi regionali) quale rimborso dovuto dallo Stato a Regione Lombardia in materia di tassa automobilistica, ai sensi della legge 8 agosto 2002, n. 178 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 8 luglio 2002, n. 138, recante interventi urgenti in materia tributaria, di privatizzazioni, di contenimento della spesa farmaceutica e per il sostegno dell'economia anche nelle aree svantaggiate) e della legge 14 marzo 2003, n. 39 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 13 gennaio 2003, n. 2, recante differimento di misure agevolative in materia di tasse automobilistiche) si autorizza una riduzione della stessa per € 7.936.608,90 e conseguentemente, al bilancio per l'esercizio finanziario 2008 nello stato di previsione delle entrate, la dotazione finanziaria di competenza e di cassa dell'UPB 1.1.2. «Tasse» viene ridotta di € 7.936.608,90 e nello stato di

previsione delle spese la dotazione finanziaria di competenza e di cassa dell'UPB 7.4.0.2.210 «Fondo per altre spese correnti» viene ridotta di € 7.936.608,90.

Art. 4.

Modifica alla l.r. n. 5/2007

1. Alla legge regionale 27 febbraio 2007, n. 5 (Interventi normativi per l'attuazione della programmazione regionale e di modifica e integrazione di disposizioni legislative) è apportata la seguente modifica:

a) al comma 1 dell'art. 14 le parole «non oltre il 31 dicembre 2008» sono sostituite dalle seguenti: «non oltre il 30 giugno 2010».

Art. 5.

Cessione quota di partecipazione di Regione Lombardia in Federfidi a Finlombarda

1. È autorizzata, la cessione a Finlombarda S.p.A. della intera quota di partecipazione al capitale sociale della società Federfidi Lombardia società consortile, assunta da Regione Lombardia con la legge regionale 6 gennaio 1979, n. 4 (Partecipazione e assistenza finanziaria della regione alla federazione regionale tra le cooperative e i consorzi di garanzia fidi).

Art. 6.

Sostegno ai cittadini per il mantenimento dell'abitazione

1. Sono istituiti, presso Finlombarda S.p.A., dei fondi per spese correnti e in conto capitale, al fine di sostenere i cittadini per le problematiche connesse al mantenimento dell'abitazione derivanti dalla situazione di crisi finanziaria.

2. Gli oneri di gestione dei fondi di cui al comma 1 sono a carico dei fondi stessi.

3. Con provvedimento della Giunta regionale sono stabilite le modalità ed i criteri di utilizzo dei fondi di cui al comma 1.

4. Ai fini dell'istituzione del fondo di parte corrente di cui al comma 1 è autorizzata, per l'anno 2009, la spesa di competenza e di cassa di € 5.000.000,00 incrementando per pari importo l'UPB 5.3.3.2.394 «Sostegno alle famiglie». Alla copertura della spesa prevista si provvede per € 2.000.000,00 con le risorse stanziare alla UPB 7.4.0.2.200 «Quota interessi per ammortamento mutui, prestiti obbligazionari, anticipazioni di cassa ed altri oneri finanziari», e per € 3.000.000,00 con le risorse stanziare alla UPB 7.4.0.2.210 «Fondo per altre spese correnti» del bilancio per l'esercizio 2009 e pluriennale 2009-2011.


5. Nelle more della quantificazione dei relativi oneri, alle spese per il fondo in conto capitale si provvede, incrementando apposito capitolo della UPB 5.3.3.3.395 «Sostegno alle famiglie», con le risorse stanziare alla UPB 7.4.0.3.211 (Fondo per il finanziamento di spese di investimento», ai sensi dell'art. 1, commi 4, 5 e 6 della legge regionale 29 dicembre 2005, n. 22 (Legge finanziaria 2006).

Art. 7.

Contributi ai comuni per beni confiscati

1. Per incentivare il recupero da parte dei comuni lombardi dei beni confiscati alla criminalità organizzata, secondo le finalità di cui alla legge 31 maggio 1965, n. 575 (Disposizioni contro la mafia), è istituito il «Fondo per la destinazione, il recupero e l'utilizzo a fini sociali o istituzionali dei beni confiscati alla criminalità», alla cui dotazione iniziale si provvede mediante l'impiego di risorse a carico del bilancio regionale stanziare all'UPB 7.2.0.3.6 «Patrimonio immobiliare regionale e sistema sedi».

2. La Giunta regionale con proprio provvedimento stabilisce modalità e termini per l'erogazione degli incentivi di cui al comma 1.



Art. 8.

Modifiche alla legge regionale n. 20/2002

1. Alla legge regionale 7 ottobre 2002, n. 20 (Contenimento della nutria «*Myocastor coypus*») è apportata la seguente modifica:

a) l'art. 3 è sostituito dal seguente:

«Art. 3 (*Metodologie di contenimento*). — 1. Il contenimento delle nutrie avviene preferibilmente con i metodi di controllo selettivo della fauna selvatica di cui all'art. 41 della legge regionale n. 26/1993 e con trappole e conseguente eliminazione dell'animale mediante l'utilizzo di narcotici. Le province, a seguito dei monitoraggi di cui all'articolo 4, comma 1, constatata l'inefficacia dei predetti metodi, possono, in deroga all'art. 41, comma 3, della legge regionale n. 26/1993 e d'intesa con i sindaci dei comuni interessati, nel rispetto delle leggi e delle norme di pubblica sicurezza e sanitarie e con adeguato coordinamento e formazione dei partecipanti, autorizzare l'abbattimento diretto degli animali, avvalendosi dell'ausilio della polizia provinciale e di agenti venatori volontari, delle associazioni venatoria e dei proprietari o conduttori dei fondi agricoli muniti di licenza di caccia.

2. Il contenimento delle nutrie nelle aree protette deve essere conforme a quanto previsto dall'art. 22, comma 6, della legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette), salvo diversi accordi con gli enti gestori.»

Art. 9.

Modifiche alla legge regionale n. 16/2006

1. Alla legge regionale 20 luglio 2006, n. 16 (Lotta al randagismo e tutela degli animali di affezione) è apportata la seguente modifica:

a) il comma 5 dell'art. 3 è sostituito dal seguente:

«5. È vietato, altresì, destinare al commercio cani o gatti di età inferiore ai sessanta giorni ed esporre nelle vetrine degli esercizi commerciali o all'esterno degli stessi tutti gli animali d'affezione di cui all'articolo 2.»;

b) all'art. 3 è aggiunto il seguente nuovo comma:

«5-bis. È vietato altresì vendere animali a minorenni.»;

c) alla fine della lettera b) del comma 1 dell'art. 6 sono soppresse le seguenti parole: «e imprenditori privati»;

d) alla lettera f) del comma 1 dell'art. 10 le parole «l'eventuale» e «può» sono sostituite rispettivamente con: «la» e «deve»;

e) al comma 2 dell'art. 10 la parola «possono» è sostituita con «devono»;

f) al comma 3 dell'art. 12 la parola «privati» è sostituita con le seguenti: «cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381 (Disciplina delle cooperative sociali)».

Art. 10.

Modifiche alla legge regionale n. 30/2006

1. Alla legge regionale 27 dicembre 2006, n. 30 (Disposizioni legislative per l'attuazione del documento di programmazione economico-finanziaria regionale ai sensi dell'art. 9 ter della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 - Collegato 2007) sono apportate le seguenti modifiche:

a) la lettera b) del comma 2 dell'art. 1 è sostituita dalla seguente:

«b) i soggetti di cui al comma 1 comunicano alla presidenza della Giunta regionale ogni notizia relativa a vertenze, in atto o potenziali, di interesse del sistema regionale, nonché l'apertura di procedimenti arbitrari o erariali dai quali possono derivare oneri a carico del sistema.»;

b) al comma 3 dell'art. 1 le parole «alle lettere b) e» sono sostituite dalle seguenti: «alla lettera».

Art. 11.

Modifiche e integrazioni alla legge regionale n. 19/2008 e proroga termini

1. Alla legge regionale 18 giugno 2008, n. 19 (Riordino delle comunità montane della Lombardia, disciplina delle unioni di comuni lombarde e sostegno all'esercizio associato di funzioni e servizi comunali) sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 3 dell'art. 4 è sostituito dal seguente:

«3. La giunta esecutiva delle comunità montane è composta dal seguente numero di componenti, compreso il presidente:

a) tre nelle comunità formate da un numero di comuni pari o inferiore a dieci;

b) cinque nelle comunità formate da un numero di comuni da undici a trentacinque;

c) sette nelle comunità formate da un numero di comuni superiore a trentacinque.»;

b) al comma 1 dell'art. 20, dopo le parole «modalità di erogazione e di revoca», sono aggiunte le parole «nonché le regole necessarie ad assicurare il passaggio dal sistema di incentivazione delle gestioni associate di cui all'art. 24, comma 6, al regime contributivo di cui al presente articolo»;

c) al primo periodo del comma 6 dell'art. 23 le parole «e non può essere modificata nei primi tre anni dalla medesima data» sono soppresse;

d) al quarto periodo del comma 8 dell'art. 23 le parole «nei successivi quindici giorni» sono soppresse;

e) al comma 1 dell'art. 24 le parole «e propone al Consiglio regionale, se del caso le conseguenti modifiche» sono soppresse;

f) il quarto periodo del comma 2 dell'art. 24 è abrogato;

g) il comma 6 dell'art. 24 è sostituito dal seguente:

«6. Sono abrogati alla data del 1° gennaio 2009:

a) l'art. 1, commi 52-bis, quater e quinquies, della legge regionale 5 gennaio 2000, n. 1 (Riordino del sistema delle autonomie in Lombardia. Attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dallo Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59)), così come introdotti dall'articolo 1, comma 1, lettera b), della legge regionale 3 aprile 2001, n. 6 (Modifiche alla legislazione per l'attuazione degli indirizzi contenuti nel documento di programmazione economico-finanziaria regionale - Collegato ordinamentale 2001);

b) l'art. 56, comma 1, della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26, (Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche).»;

h) il comma 7 dell'art. 24 è sostituito dal seguente:

«7. Dal termine di cui al comma 6 non hanno più effetto la deliberazione del Consiglio regionale 27 maggio 2003, n. VII/802 e i relativi provvedimenti attuativi. L'importo del contributo spettante all'unione e alla comunità montana ai sensi del regolamento di cui all'art. 20, se inferiore a quello risultante dall'applicazione del secondo periodo del comma 8, è ad esso adeguato fino al 31 dicembre 2010.»;

i) il comma 8 dell'art. 24 è sostituito dal seguente:

«8. Sono comunque fatti salvi gli effetti dei provvedimenti adottati sulla base delle disposizioni abrogate o prive di efficacia ai sensi della presente legge, fermo restando il limite della disponibilità di bilancio. Tali disposizioni continuano ad applicarsi alle unioni di comuni, alle comunità montane e alle altre forme associative fino al 31 dicembre 2009, limitatamente alle domande di contributo ordinario riferite all'intera annualità e fermo restando quanto previsto al comma 8-bis.»;

j) dopo il comma 8 dell'art. 24 sono aggiunti i seguenti:

«8-bis. Dal termine di cui al comma 6 non possono più essere approvati nuovi progetti di gestione associata o eventuali integrazioni di progetti precedentemente approvati ai sensi dei provvedimenti attuativi di cui al primo periodo del comma 7.

8-ter. I contributi previsti dal regolamento di cui all'art. 20 non possono essere cumulati con quelli di cui al secondo periodo del comma 8.».



2. Per l'anno 2008 sono utilmente presentate le domande di finanziamento per i contributi, di cui all'allegato A della deliberazione del Consiglio regionale 22 aprile 1998, n. VI/871 (Contributi regionali per le unioni e le fusioni di comuni costituite ai sensi, rispettivamente dell'art. 26 e dell'art. 11 della legge 8 giugno 1990, n. 142 - Approvazione dei criteri di determinazione dell'entità dei contributi annuali da erogare a ciascuna Unione ed a ciascuna fusione), pervenute successivamente al 15 aprile 2008 e, comunque, non oltre il 15 dicembre 2008.

Art. 12.

Modifiche alla legge regionale n. 20/2008

1. Alla legge regionale 7 luglio 2008, n. 20 (Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale) sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 dell'art. 66 dopo le parole «unità organizzative denominate segreterie» sono aggiunte le seguenti: «scelte in virtù di un rapporto di natura fiduciaria»;

b) al comma 8 dell'art. 66 dopo le parole «consulenza professionale» sono aggiunte le seguenti: «anche in deroga ai requisiti previsti dall'articolo 7, comma 6, del d.lgs. n. 165/2001»;

c) al comma 1 dell'art. 67 dopo le parole «staff assistenza ai consiglieri» sono aggiunte le seguenti: «scelte in virtù di un rapporto di natura fiduciaria»;

d) dopo il comma 5 dell'art. 67 è aggiunto il seguente:

«5-bis. L'importo di cui al comma 5 è determinato con i medesimi criteri previsti dal comma 5 dell'art. 66.»;

e) al comma 9 dell'art. 67 dopo le parole «consulenza professionale» sono aggiunte le seguenti: «anche in deroga ai requisiti previsti dall'art. 7, comma 6, del d.lgs. n. 165/2001»;

f) al comma 11 dell'art. 67 le parole «commi 3 e 5» sono sostituite dalle seguenti: «commi 3, 5 e 5 bis»;

g) dopo il comma 11 dell'art. 67 è aggiunto il seguente:

«1-bis. Le risorse finanziarie relative agli stanziamenti di cui all'art. 1 della legge regionale 7 maggio 1992, n. 17 (Modifiche ed integrazioni alla legge regionale n. 27 ottobre 1972, n. 34 concernente: «Provvidenze e contributi per il funzionamento dei gruppi consiliari» e legge regionale 23 giugno 1977, n. 31 relativa all'assegnazione di personale ai gruppi consiliari - Norme in materia di rendiconto dei gruppi consiliari) possono essere trasferite dai gruppi consiliari ad incremento dello stanziamento previsto dal comma 3 del presente articolo.»;

h) alla fine del comma 13 dell'art. 67 sono aggiunte le seguenti parole: «e alla determinazione della spesa del personale ai sensi dell'art. 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato «legge finanziaria 2007»), fermo restando i vincoli relativi al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica previsti dal patto di stabilità interno.».

Art. 13.

Disposizioni relative ai consorzi dei bacini imbriferi montani - BIM

1. In attuazione dell'articolo 2, comma 35, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato «Legge finanziaria 2008»), i consigli di amministrazione e gli organi esecutivi, comunque denominati, dei consorzi tra comuni compresi nei bacini imbriferi montani (BIM), costituiti ai sensi dell'art. 1 della legge 27 dicembre 1953 n. 959 (Norme modificatrici del t.u. delle leggi sulle acque e sugli impianti elettrici) sono composti da tre membri nei consorzi fino a settanta comuni e da cinque membri nei consorzi con più di settanta comuni.

2. I consorzi BIM, i cui organi di amministrazione siano composti da un numero di membri superiore a quelli previsti dal comma 1, provvedono ad attuare la riduzione di cui al medesimo comma 1 entro trenta giorni dallo svolgimento delle prossime elezioni amministrative e adeguano gli statuti entro tre mesi dalla costituzione degli organi.

Art. 14.

Anticipazioni finanziarie

1. Finlombarda S.p.A. è autorizzata, nei limiti delle disponibilità del proprio bilancio, ad effettuare anticipazioni finanziarie esclusivamente per le iniziative funzionali alla realizzazione del PRS a valere sui fondi conferiti in gestione. Gli eventuali oneri derivanti da dette anticipazioni sono a carico di Finlombarda S.p.A.

2. Con proprio provvedimento la Giunta regionale stabilisce i criteri e le modalità di funzionamento dei fondi in gestione presso Finlombarda S.p.A., ivi comprese le anticipazioni di cui al comma 1.

Art. 15.

Destinazione della pubblicità dell'amministrazione regionale

1. In applicazione dell'articolo 41, comma 5, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 (Testo unico della radiotelevisione), le somme che la Regione e gli enti, individuati dalla Giunta regionale tra quelli di cui all'allegato A della legge regionale n. 30/2006, destinano, per fini di comunicazione istituzionale, all'acquisto di spazi su mezzi di comunicazione di massa devono risultare complessivamente impegnate, per almeno il 40 per cento, a favore dei giornali quotidiani e periodici e, per almeno il 5 per cento, a favore dell'emittenza privata televisiva locale e radiofonica locale.

Art. 16.

Disposizioni applicabili ai sottosegretari di cui all'art. 25 dello Statuto - Modifiche e integrazioni delle leggi regionali. n. 17/1996 e n. 20/2008.

1. Alla legge regionale 23 luglio 1996, n. 17 (Trattamento indennitario dei consiglieri della regione Lombardia) sono apportate le seguenti modifiche e integrazioni:

a) alla lettera c) del comma 1 dell'art. 2 in fine è aggiunto il seguente periodo: «nonché ai sottosegretari di cui all'art. 25 dello Statuto.»;

b) alla rubrica dell'art. 7-bis sono aggiunte, in fine, le parole «e per i sottosegretari»;

c) al comma 1 dell'art. 7-bis, le parole «ed ai componenti della Giunta regionale» sono sostituite dalle parole «, ai componenti della Giunta regionale e ai sottosegretari di cui all'art. 25 dello Statuto»;

d) dopo l'art. 7-quater è inserito il seguente articolo:

«Art. 7-quinquies (Disposizioni attuative per i sottosegretari non consiglieri). — 1. Le disposizioni di cui agli articoli 1, 2, comma 1, lettera c), 5, 6, 7 e 7-bis si applicano anche ai sottosegretari di cui all'art. 25 dello Statuto che non siano consiglieri regionali, in quanto compatibili.».

2. Alla legge regionale 7 luglio 2008, n. 20 (Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale) è apportata la seguente modifica:

a) all'art. 23 è aggiunto il seguente comma 9-bis:

«9-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche alle segreterie dei sottosegretari di cui all'art. 25 dello Statuto, facendo riferimento alla seguente tabella:

	Dirigenti	Dalla categoria D3	Dalla categoria D1	C	Tot
Sottosegretari	1	-	-	1	2

3. Sino all'adozione della disciplina in materia di ineleggibilità e incompatibilità delle cariche regionali, ai sottosegretari di cui all'art. 25 dello Statuto si applicano le cause di incompatibilità stabilite per i componenti della Giunta regionale.



Art. 17.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Lombardia.

La presente legge regionale è pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione lombarda.

Milano, 23 dicembre 2008

FORMIGONI

(Approvata con deliberazione del Consiglio regionale n. VIII/740 del 16 dicembre 2008)

09R0212

REGIONE TRENINO-ALTO ADIGE (Provincia di Bolzano)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
19 maggio 2008, n. 23.

Integrazione del 2° Regolamento di esecuzione alla legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, ordinamento dell'edilizia abitativa agevolata.

(Pubblicato nel Supplemento n. 3 al *Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige* n. 26 del 24 giugno 2008)

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 1475 del 5 maggio 2008;

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

1. Dopo l'art. 11 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 15 settembre 1999, n. 51, è inserito il seguente art. 11-bis:

«Art. 11-bis. (Locazione di singole camere a studenti universitari) — 1. In applicazione della norma di cui all'art. 101, comma 6, della legge, l'Istituto per l'edilizia sociale può autorizzare la locazione di singole camere a studenti universitari.

2. L'autorizzazione può essere concessa per al massimo due stanze e per due studenti universitari a condizione che la parte non locata dell'abitazione rimanga adeguata al fabbisogno della famiglia.

3. Agli effetti della determinazione della capacità economica ai sensi dell'art. 112 della legge, in deroga all'art. 7 non viene attribuito agli studenti universitari alcun reddito e nello stesso tempo non viene riconosciuta alcuna quota di detrazione.

4. Insieme all'autorizzazione per l'accoglimento di studenti universitari in una abitazione in locazione dell'IPES, l'IPES comunica il canone che il titolare del contratto di locazione può richiedere allo studente universitario. Il canone è pari a euro 240,00 per la stanza singola e a euro 180,00 per un posto letto in una stanza doppia.

5. Il 25 per cento dell'importo per la sublocazione deve essere pagato dal titolare del contratto di locazione all'IPES.

6. Le camere con superficie abitabile inferiore a 12 metri quadrati possono essere occupate solo da una persona.

7. Le camere date in locazione devono essere completamente ammobiliate, e per il locatario deve essere a disposizione un apposito servizio (doccia, WC), o deve essere garantito l'uso congiunto dei servizi sanitari dell'abitazione.

8. La quota parte dei costi di esercizio dell'abitazione relativi alla camera è compresa nel canone di locazione.

9. La domanda per l'autorizzazione alla locazione di camere ai sensi dell'art. 101, comma 6, della legge va presentata all'IPES su un modulo predisposto dall'IPES e deve comprendere, in forma di autocertificazione, a norma dell'art. 5 della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche, i seguenti dati:

a) il numero e la superficie abitabile delle camere che si intendono dare in locazione;

b) l'eventuale uso congiunto di locali comuni (cucina, servizi igienici eccetera);

c) la durata del tempo non superiore a quattro anni per la quale si chiede l'autorizzazione.

10. L'autorizzazione si intende tacitamente rilasciata, se entro 30 giorni dalla data di presentazione della domanda non viene respinta.

Se dopo la decorrenza dei quattro anni non è revocata entro 30 giorni dall'IPES, essa si intende prorogata tacitamente per ulteriori quattro anni.

11. Entro 30 giorni dalla data di occupazione della stanza il titolare del contratto di locazione deve comunicare all'IPES il nome del sublocatario e inoltre inviare una copia del contratto di locazione che deve essere redatto su un modulo predisposto dall'IPES.»

Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, 19 maggio 2008

DURNWALDER

Registrato alla Corte dei conti il 12 giugno 2006, registro n. 1, foglio n. 10

09R0385

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
19 maggio 2008, n. 24.

Modifica del regolamento sull'ampliamento di esercizi pubblici e sulla previsione di zone per strutture turistiche – decreto del Presidente della Provincia 18 ottobre 2007, n. 55.

(Pubblicato nel *Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige* n. 29 del 15 luglio 2008)

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 1488 del 5 maggio 2008;

EMANA


il seguente regolamento:

Art. 1.

Il comma 1 dell'art. 5 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 18 ottobre 2007, n. 55, è così sostituito:

«1. Gli esercizi ricettivi, quelli di somministrazione di pasti e bevande e quelli di somministrazione di bevande siti in zone edificabili, in caso di ampliamento dei rispettivi edifici possono raggiungere le superfici lorde di piano indicate negli artt. 7, 10 e 11, anche in deroga alla densità edilizia prevista dal piano urbanistico. Vanno osservate le seguenti prescrizioni:

a) altezza dell'edificio ammessa: quella prescritta dal piano di attuazione. Se non è prescritto un piano di attuazione oppure se le determinazioni del piano di attuazione riferite all'altezza sono incomplete, vale l'altezza dell'edificio prescritta dal piano urbanistico. In ogni caso può essere mantenuta o raggiunta l'altezza massima dell'edificio esistente. Qualora ciò comporti il superamento dell'altezza prescritta dal piano urbanistico o dal piano di attuazione, deve essere osservato un indice di visuale libera di 0,5 verso il confine di proprietà;



b) superficie coperta: quella indicata nel piano di attuazione; se non è prescritto un piano di attuazione, il 50 per cento dell'area di pertinenza funzionalmente utilizzabile ed in ogni caso la superficie coperta esistente;

c) distanza dal confine: la distanza indicata nel piano di attuazione; se non è prescritto un piano di attuazione, valgono le disposizioni del piano urbanistico, salvo il caso di costruzione in aderenza;

d) distanza dai fabbricati: quella indicata nel piano di attuazione; se non è prescritto un piano di attuazione, valgono le disposizioni del piano urbanistico, salvo il caso di costruzione in aderenza;

e) distanze dalle strade pubbliche: edifici in fregio a strade o piazze pubbliche devono mantenere dai confini di zona rispettivamente dagli edifici prospicienti le distanze indicate nel piano di attuazione. Se non è prescritto un piano di attuazione oppure se le determinazioni del piano di attuazione riferite alla distanza dai fabbricati sono incomplete, l'ampliamento può essere effettuato osservando l'allineamento esistente. Qualora ciò comporti distanze inferiori a quelle prescritte dal piano urbanistico, deve essere osservato un indice di visuale libera di 1,0 verso edifici prospicienti.»

Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, 19 maggio 2008

DURNWALDER

Registrato alla Corte dei conti il 27 giugno 2008, registro n.1, foglio n.11

09R0387

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
7 luglio 2008, n. 26.

Regolamento per la costruzione di scuole di musica.

(Pubblicato nel Supplemento n. 2 al Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 37 del 9 settembre 2008)

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 1427 del 28 aprile 2008;

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Ambito di applicazione del regolamento

1. Per la costruzione degli edifici in cui l'Istituto per l'educazione musicale in lingua tedesca e ladina e l'Istituto per l'educazione musicale in lingua italiana svolgono la loro attività di insegnamento si applicano, oltre alle direttive per l'edilizia scolastica, approvate con decreto del Presidente della Giunta provinciale 14 gennaio 1992, n. 2, e successive modifiche, le direttive tecniche di cui agli allegati A e B.

2. Le direttive tecniche di cui all'allegato A, limitatamente al capitolo 6 «Acustica degli spazi», si applicano anche al Conservatorio di musica.

3. Le prescrizioni contenute nella legge provinciale 21 maggio 2002, n. 7 - «Disposizioni per favorire il superamento o l'eliminazione delle barriere architettoniche», e successive modifiche, sono applicate sia agli ambienti interni che a quelli esterni.

Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, 7 luglio 2008

DURNWALDER

(Omissis).

(Registrato alla Corte dei conti il 18 ottobre 2008, registro 1, foglio 13)

09R0393

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
7 luglio 2008, n. 28.

Abilitazione alla conduzione di impianti termici.

(Pubblicato nel Supplemento n. 2 al Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 37 del 9 settembre 2008)

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 1515 del 13 maggio 2008;

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina l'abilitazione del personale alla conduzione di impianti termici di cui all'art. 8 della legge provinciale 16 giugno 1992, n. 18.

2. Le qualifiche di persone che, nel presente regolamento, compaiono solo al maschile, si riferiscono indistintamente a persone di sesso femminile e maschile.

Art. 2.

Patentino di abilitazione

1. Chi intende condurre un impianto termico con una potenza superiore a 232 kw deve aver conseguito il relativo patentino di abilitazione.

2. Il patentino di abilitazione di cui all'allegato B è rilasciato dal Presidente della Provincia a:

a) chi ha frequentato il corso per conduttore di impianti termici, ha superato l'esame di idoneità di cui all'art. 4 ed è in possesso del relativo certificato;


b) coloro che sono in possesso di certificato di abilitazione di qualsiasi grado per la conduzione dei generatori di vapore rilasciato dai competenti organi statali o provinciali.

Art. 3.

Corsi per conduttori di impianti termici

1. I corsi per conduttori di impianti termici sono organizzati dalle ripartizioni provinciali per la formazione professionale competenti per gruppo linguistico, secondo i programmi didattici di cui all'allegato A. La durata complessiva dei corsi non deve essere inferiore alle 100 ore.

2. Ai corsi sono ammessi coloro che hanno compiuto il 18° anno di età ed hanno assolto l'obbligo scolastico.



Art. 4.

Esame di idoneità

1. I partecipanti al corso che hanno frequentato il corso di cui all'art. 3 per almeno l'80 per cento della sua durata complessiva, sono ammessi a sostenere una prova d'esame finale di contenuto teorico-pratico.

Art. 5.

Commissione d'esame

1. La Giunta provinciale nomina la commissione d'esame composta:

a) dal Comandante del Corpo permanente dei Vigili del Fuoco o da altro funzionario da questo delegato, con funzione di presidente;

b) da un insegnante del corso, designato dall'assessore alla formazione professionale competente per gruppo linguistico;

c) da un esperto in materia di impianti termici designato dall'assessore alla tutela dell'ambiente.

2. Le funzioni di segretario sono espletate da un funzionario della ripartizione per la formazione professionale competente per gruppo linguistico.

Art. 6.

Revoca

1. Il Presidente della Provincia, su segnalazione degli organi di vigilanza e su proposta dell'assessore competente alla tutela dell'ambiente, può disporre che i titolari del patentino di abilitazione siano sottoposti a visita medica o a nuovo esame di idoneità in caso di dubbi sulla persistenza nei medesimi dei requisiti psico-fisici o di idoneità in genere.

2. Qualora, in base ai risultati delle verifiche di cui all'art. 1, venissero confermati i dubbi segnalati, il Presidente della Provincia revoca il patentino.

3. La revoca del patentino comporta la cancellazione d'ufficio dal registro di cui all'art. 8, comma 5, della legge provinciale 16 giugno 1992, n. 18.

4. In caso di patentino rilasciato dagli organi statali competenti, qualora all'interessato, a seguito di visita medica o di nuovo esame di idoneità di cui al primo comma, non vengano riscontrati i prescritti requisiti fisici e psichici o di idoneità in genere, il Presidente della Provincia cancella il relativo nominativo dal registro di cui al comma precedente e segnala tali fatti all'organo che aveva rilasciato il patentino.

5. Mantengono la loro piena validità i patentini rilasciati in base alle norme previgenti in materia.

Art. 7.

Abrogazioni

1. L'art. 16 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 17 gennaio 1977, n. 1, è abrogato.

Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, 7 luglio 2008

DURNWALDER

(Omissis).

Registrato alla Corte dei conti il 19 agosto 2008, registro 1, foglio 15

09R0394

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
22 dicembre 2008, n. 355/Pres.

Regolamento recante modifiche al «Regolamento concernente l'attuazione degli interventi a favore delle PMI industriali e loro consorzi per favorire il trasferimento delle conoscenze e dell'innovazione, ai sensi dell'articolo 22, comma 1, lettere c) e d) della legge regionale 3 giugno 1978, n. 47 e della programmazione comunitaria (Interventi a favore della brevettazione di prodotti propri e dell'acquisizione di brevetti, marchi e know-how)». Emanazione.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale
della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 53 del 31 dicembre 2008)

IL PRESIDENTE

Vista la legge regionale 3 giugno 1978, n. 47 (Provvedimenti a favore dell'industria regionale e per la realizzazione di infrastrutture commerciali) e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto in particolare l'articolo 22, comma 1, lettere c) e d) della citata legge regionale n. 47/1978, come sostituito dall'articolo 9 della legge regionale 10 novembre 2005, n. 26 (Disciplina generale in materia di innovazione, ricerca scientifica e sviluppo tecnologico), il quale prevede interventi a favore delle PMI del comparto industriale per il trasferimento delle conoscenze e dell'innovazione, da disciplinarsi con apposito regolamento regionale, nel rispetto della normativa comunitaria vigente;

Visto il proprio decreto 12 novembre 2007, n. 0360/Pres. «Regolamento concernente l'attuazione degli interventi a favore delle PMI industriali e loro consorzi per favorire il trasferimento delle conoscenze e dell'innovazione, ai sensi dell'articolo 22, comma 1, lettere c) e d) della legge regionale 3 giugno 1978, n. 47 e della programmazione comunitaria (Interventi a favore della brevettazione di prodotti propri e dell'acquisizione di brevetti, marchi e know-how)», emanato in attuazione della citata legge regionale;

Tenuto conto che il regolamento suddetto prevede, all'articolo 3 (Regime di aiuto), comma 1 l'applicazione delle condizioni previste dal regolamento (CE) n. 70/2001 della Commissione del 12 gennaio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee L 10 del 13 gennaio 2001, il quale non è più in vigore dal 1° luglio 2008, pur continuando ad applicarsi per un periodo transitorio di sei mesi ai regimi già esentati, ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 2, comma i del regolamento medesimo;

Visto il regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione europea del 6 agosto 2008, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato (regolamento generale di esenzione per categoria), pubblicato in GUUE serie L n. 214 del 9 agosto 2008;

Ritenuto necessario modificare il regolamento emanato con il citato proprio decreto n. 0360/ Pres./2007 al fine di adeguarlo alle condizioni di cui al regolamento (CE) n. 800/2008 e dare continuità alla gestione degli incentivi a favore delle PMI del comparto industriale, di cui trattasi;

Vista la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7, (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso);


Visto l'articolo 42 dello Statuto speciale della Regione;

Ritenuto pertanto di procedere all'emanazione del regolamento suddetto;

Vista la deliberazione della Giunta regionale 18 dicembre 2008, n. 2836;

Decreta:

1. È emanato il «Regolamento recante modifiche al «Regolamento concernente l'attuazione degli interventi a favore delle PMI industriali e loro consorzi per favorire il trasferimento delle conoscenze e dell'innovazione, ai sensi dell'articolo 22, comma 1, lettere c) e d) della legge



regionale 3 giugno 1978, n. 47 e della programmazione comunitaria (Interventi a favore della brevettazione di prodotti propri e dell'acquisizione di brevetti, marchi e know-how)", emanato con decreto del Presidente della Regione 12 novembre 2007, n. 360» nel testo allegato al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante e sostanziale.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

3. Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

TONDO

Regolamento recante modifiche al "Regolamento concernente l'attuazione degli interventi a favore delle PMI industriali e loro consorzi per favorire il trasferimento delle conoscenze e dell'innovazione, ai sensi dell'articolo 22, comma 1, lettere c) e d) della legge regionale 3 giugno 1978, n. 47 e della programmazione comunitaria (Interventi a favore della brevettazione di prodotti propri e dell'acquisizione di brevetti, marchi e know-how)", emanato con decreto del Presidente della Regione 12 novembre 2007, n. 360.

Art. 1.

Finalità

1. Il presente regolamento dispone le necessarie modifiche al «Regolamento concernente l'attuazione degli interventi a favore delle PMI industriali e loro consorzi per favorire il trasferimento delle conoscenze e dell'innovazione, ai sensi dell'articolo 22, comma 1, lettere c) e d) della legge regionale 3 giugno 1978, n. 47 e della programmazione comunitaria (Interventi a favore della brevettazione di prodotti propri e dell'acquisizione di brevetti, marchi e know-how)», al fine dell'adeguamento alla normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato prevista dal regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato (regolamento generale di esenzione per categoria), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. 214 del 9 agosto 2008.

Art. 2.

Modifiche all'articolo 2 del decreto del Presidente della Regione n. 0360/2007

1. Al comma 2 dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Regione n. 360/2007 le parole «70/2001 della Commissione del 12 gennaio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee L10 del 13 gennaio 2001» sono sostituite dalle parole «800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato (regolamento generale di esenzione per categoria), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L214 del 9 agosto 2008».

Art. 3.

Modifiche all'articolo 3 del decreto del Presidente della Regione n. 0360/2007

1. All'articolo 3 del decreto del Presidente della Regione n. 360/2007 sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Gli incentivi per le iniziative di cui al presente regolamento sono concessi in osservanza delle condizioni di cui al regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione

degli articoli 87 e 88 del trattato (regolamento generale di esenzione per categoria), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 214 del 9 agosto 2008»;

b) al comma 2, le parole «70/2001» sono sostituite dalle parole «800/2008».

Art. 4.

Modifiche all'articolo 4 del decreto del Presidente della Regione n. 0360/2007

1. All'articolo 4 del decreto del Presidente della Regione n. 360/2007 sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Ai sensi del regolamento (CE) 800/2008, sono escluse dai benefici le imprese e le tipologie di aiuto elencate nell'allegato A.»;

b) al comma 4, le parole «Gli allegati sono aggiornati» sono sostituite dalle parole «L'allegato A è aggiornato»;

c) dopo il comma 5 è inserito il seguente:

«5-bis. Sono escluse dai benefici le imprese destinatarie di un ordine di recupero pendente per effetto di una precedente decisione della Commissione che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato comune; a tale scopo, l'impresa rilascia apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, da presentare unitamente alla domanda stessa.»;

d) dopo il comma 6 è inserito il seguente:

«6 bis. Non sono concessi aiuti alle imprese in difficoltà, come definite nell'allegato A.».

Art. 5.

Modifiche all'articolo 6 del decreto del Presidente della Regione n. 0360/2007

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Regione n. 0360/2007, è inserito il seguente:

«1-bis. Ai sensi dell'articolo 14-bis della legge regionale 10 novembre 2005, n. 26 (Disciplina generale in materia di innovazione, ricerca scientifica e sviluppo tecnologico) e successive modifiche, gli incentivi di cui al comma 1 sono cumulabili con gli incentivi previsti dalla legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), articolo 1, commi da 280 a 283, nel limite massimo della spesa effettivamente sostenuta.».

Art. 6.


Modifiche all'articolo 11 del decreto del Presidente della Regione n. 0360/2007

1. Al comma 4 dell'articolo 11 del decreto del Presidente della Regione n. 0360/2007, le parole «Piano Operativo Regionale» sono sostituite dalle parole «Piano operativo di gestione».

Art. 7.

Modifiche all'articolo 13 del decreto del Presidente della Regione n. 0360/2007

1. Alla fine del comma 1 dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Regione n. 0360/2007, dopo la parola «contributo», sono aggiunte le parole «, né le spese relative ad iniziative avviate prima della presentazione della domanda stessa.».



Art. 8.

Modifiche all'articolo 14 del decreto del Presidente della Regione n. 0360/2007

1. All'articolo 14 del decreto del Presidente della Regione n. 0360/2007, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2 la parola «precompetitivo» è sostituita dalla parola «sperimentale»;

b) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Viene applicata una maggiorazione di 10 punti percentuali per le piccole imprese.».

Art. 9.

Modifiche all'articolo 21 del decreto del Presidente della Regione n. 0360/2007

1. Al comma 4 dell'articolo 21 del decreto del Presidente della Regione n. 0360/2007, le parole «Piano Operativo Regionale» sono sostituite dalle parole «Piano operativo di gestione».

Art. 10.

Modifiche all'articolo 22 del decreto del Presidente della Regione n. 0360/2007

1. All'articolo 22 del decreto del Presidente della Regione n. 0360/2007, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

«1-bis. Ai fini dell'ammissibilità delle spese di cui al comma 1, i beni immateriali soddisfano le seguenti condizioni:

a) essere utilizzati esclusivamente nell'impresa beneficiaria degli aiuti;

b) essere considerati ammortizzabili;

c) essere acquistati da terzi a condizioni di mercato, senza che l'acquirente sia in posizione tale da esercitare il controllo, ai sensi dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 139/2004 sul venditore o viceversa;

d) figurare all'attivo dell'impresa per almeno tre anni.».

Art. 11.

Modifiche all'articolo 23 del decreto del Presidente della Regione n. 0360/2007

1. Alla fine del comma 1 dell'articolo 23 del decreto del Presidente della Regione n. 0360/2007, dopo la parola «anticipi» sono aggiunte le parole «, né le spese relative ad iniziative avviate prima della presentazione della domanda stessa.».

Art. 12.

Modifiche all'articolo 24 decreto del Presidente della Regione n. 0360/2007

1. All'articolo 24 del decreto del Presidente della Regione n. 0360/2007, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. L'intensità dell'aiuto in conto capitale per le iniziative di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b) non può superare la percentuale massima del 20 per cento della spesa ritenuta ammissibile per le imprese di piccole dimensioni e del 10 per cento per le imprese di medie dimensioni.»;

b) il comma 2 è soppresso.

Art. 13.

Modifiche all'articolo 29 del decreto del Presidente della Regione n. 0360/2007

1. All'articolo 29 del decreto del Presidente della Regione n. 0360/2007, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 2 è soppresso;

b) al comma 3 le parole «di cui ai commi 1 e 2» sono sostituite dalle parole «previsto dal comma 1 e dall'articolo 22, comma 1-bis, lettera d)».

Art. 14.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione con effetto a partire dal 1° gennaio 2009 e resta in vigore nei limiti previsti dall'articolo 44, paragrafo 3 e dall'articolo 45 del regolamento (CE) n. 800/2008.

ALLEGATO A

(Riferito all'art. 4)

Regime di aiuto ai sensi del Regolamento (CE) 800/2008. Settori di attività e tipologie di aiuto ai sensi dell'articolo 1 del Regolamento (CE) 800/2008.

1. Ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE) 800/2008 non sono concessi aiuti:

a) ad attività connesse all'esportazione, vale a dire aiuti direttamente connessi ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse all'attività d'esportazione, fermo restando che non costituiscono normalmente aiuti all'esportazione gli aiuti inerenti ai costi per studi di consulenza necessari per il lancio di un nuovo prodotto o di un prodotto già esistente su un nuovo mercato;

b) condizionati all'impiego preferenziale di prodotti interni rispetto ai prodotti d'importazione.

2. Ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 3 del regolamento (CE) 800/2008 non sono concessi aiuti:

a) a favore di attività nei settori della pesca e dell'acquacoltura di cui al regolamento (CE) 104/2000 del Consiglio, fatta eccezione per gli aiuti alla ricerca, sviluppo e innovazione per la brevettazione di prodotti propri;

b) a favore di attività connesse alla produzione primaria di prodotti agricoli;

c) a favore di attività di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, nei casi seguenti:

i) se l'importo dell'aiuto è fissato sulla base del prezzo o della quantità di tali prodotti acquistati da produttori primari o immessi sul mercato dalle imprese in questione o

ii) se l'aiuto è subordinato al fatto di venire parzialmente o interamente trasferito a produttori primari;

d) a favore di attività del settore dell'industria carboniera, fatta eccezione per gli aiuti alla ricerca, sviluppo e innovazione per la brevettazione di prodotti propri.

3. Per prodotti agricoli si intendono:

a) i prodotti elencati nell'allegato I del trattato, con l'eccezione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura;

b) i prodotti di cui ai codici NC 4502, 4503 e 4504 (sugheri).

c) prodotti di imitazione o di sostituzione del latte o dei prodotti lattiero-caseari, come previsti dal regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio.

4. Sono ammissibili le imprese attive nel settore della trasformazione e della commercializzazione dei prodotti agricoli, fatto salvo quanto previsto dal comma 2, lettera c).



5. Ai fini di cui al comma 4, ai sensi dell'articolo 2, punti 23) e 24) del regolamento (CE) 800/2008, si intende per:

a) trasformazione di un prodotto agricolo: qualsiasi trattamento di un prodotto agricolo, dove il prodotto ottenuto resta pur sempre un prodotto agricolo, eccezione fatta per le attività agricole necessarie per preparare un prodotto animale o vegetale alla prima vendita;

b) commercializzazione di un prodotto agricolo: la detenzione o l'esposizione di un prodotto agricolo, allo scopo di vendere, mettere in vendita, consegnare o immettere sul mercato in qualsiasi altro modo detto prodotto esclusa la prima vendita da parte di un produttore primario a rivenditori o trasformatori, ed ogni operazione necessaria per preparare il prodotto per questa prima vendita; la vendita da parte di un produttore primario al consumatore finale è da considerarsi una commercializzazione se avviene in locali separati riservati a questa attività.

6. Ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 6, lettera c) del regolamento (CE) 800/2008, non sono concessi aiuti alle imprese in difficoltà di cui all'articolo 4 del presente regolamento; ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 7, del regolamento (CE) 800/2008, per impresa in difficoltà si intende l'impresa che soddisfa almeno una delle seguenti condizioni:

1) se si tratta di società a responsabilità limitata, l'aver perduto più della metà del capitale sottoscritto e l'essere intervenuta nel corso degli ultimi dodici mesi la perdita di più di un quarto di detto capitale;

2) se si tratta di società con responsabilità illimitata di alcuni soci, l'aver perduto più della metà del capitale, come indicato nei conti della società e l'essere intervenuta nel corso degli ultimi dodici mesi la perdita di più di un quarto di detto capitale;

3) indipendentemente dal tipo di società, il verificarsi delle condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura di una procedura concorsuale per insolvenza;

4) se l'impresa è costituita da meno di tre anni, il verificarsi nel medesimo periodo delle condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei loro confronti di una procedura concorsuale per insolvenza.

Visto, il *Presidente*: TONDO

09R0242

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 23 dicembre 2008, n. 0356/Pres.

Regolamento di modifica al decreto del Presidente della Regione 30 ottobre 2008, n. 0300/Pres. (Regolamento concernente i criteri di ripartizione e le modalità di concessione, erogazione e rendicontazione dei contributi di cui all'art. 2, comma 29, della legge regionale 28 dicembre 2007, n. 30 (Legge strumentale 2008) e successive modifiche, per il sostegno della gestione dei nidi d'infanzia e dei servizi integrativi e sperimentali). Emanazione.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 53 del 31 dicembre 2008)

IL PRESIDENTE

Visto l'articolo 2, commi 28 e 29 della legge regionale 28 dicembre 2007, n. 30 «Legge strumentale alla manovra di bilancio», recante disposizioni per la concessione ai soggetti del privato sociale e privati gestori di nidi d'infanzia autorizzati, ai soggetti pubblici diversi dai Comuni singoli o associati gestori di nidi d'infanzia aziendali autorizzati, nonché ai soggetti pubblici, del privato sociale e privati gestori di servizi integrativi e sperimentali per i quali sia stata presentata domanda per il rilascio dell'autorizzazione al funzionamento, di contributi per il sostegno della gestione dei servizi medesimi;

Visto il Regolamento concernente i criteri di ripartizione e le modalità di concessione, erogazione e rendicontazione dei contributi di cui alle disposizioni sopra citate, emanato con proprio decreto 30 ottobre 2008, n. 0300/Pres.;

Rilevato che la formulazione contenuta all'articolo 2, comma 1, del testo regolamentare sopra detto, diversamente da quanto espressamente previsto nella norma legislativa a cui si richiama, lascia intendere che il possesso da parte dei soggetti gestori degli asili d'infanzia del requisito dell'autorizzazione al funzionamento debba sussistere già alla data della presentazione della domanda anziché al momento della effettiva concessione del beneficio;

Considerato che, ferma restando la condizione di ammissibilità al contributo regionale prevista dalla norma legislativa, si rende opportuno rettificare la suddetta formulazione regolamentare, che introduce una condizione restrittiva non prevista dalla norma di riferimento, in presenza di una situazione di fatto rilevata in diverse parti del territorio, dalla quale risulta che per una serie di soggetti gestori interessati, che hanno per tempo regolarmente inoltrato ai Comuni di competenza Istanza di rilascio della prescritta autorizzazione, l'iter del relativo procedimento amministrativo non ha potuto ancora perfezionarsi stanti le difficoltà di natura organizzativa degli uffici comunali competenti ad esperire con tempestività le verifiche istruttorie preliminari al rilascio della autorizzazione stessa;

Considerato che la rettifica suddetta è urgente, stante la necessità di assicurare comunque l'operatività e l'efficacia dell'intervento regionale nei termini ravvicinati previsti dal medesimo Regolamento sopra richiamato;

Visto l'articolo 42 dello Statuto di autonomia;

Vista la deliberazione della Giunta regionale 18 dicembre 2008, n. 2892;

Decreta:

1. È emanato il «Regolamento di modifica al decreto del Presidente della Regione 30 ottobre 2008, n. 0300/Pres. (Regolamento concernente i criteri di ripartizione e le modalità di concessione, erogazione e rendicontazione dei contributi di cui all'art. 2, comma 29, della legge regionale 28 dicembre 2007, n. 30 (Legge strumentale 2008) e successive modifiche, per il sostegno della gestione dei nidi d'infanzia e dei servizi integrativi e sperimentali), nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.

2. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

3. Il presente decreto verrà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

TONDO

Regolamento di modifica al decreto del Presidente della Regione 30 ottobre 2008, n. 0300/Pres. (Regolamento concernente i criteri di ripartizione e le modalità di concessione, erogazione e rendicontazione dei contributi di cui all'art. 2, comma 29, della legge regionale 28 dicembre 2007, n. 30 (Legge strumentale 2008) e successive modifiche, per il sostegno della gestione dei nidi d'infanzia e dei servizi integrativi e sperimentali).

Art. 1.

Modifica all'articolo 2 del decreto del Presidente della Regione n. 0300/Pres. del 30 ottobre 2008

1. All'articolo 2, comma 1 del decreto del Presidente della Regione 0300/Pres./2008, le parole: «Possono presentare domanda per la concessione del contributo di cui all'articolo 1:» sono sostituite dalle parole: «I contributi di cui all'articolo 1 sono concessi a:».


Art. 2.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

Visto, il *Presidente*: TONDO

09R0243



DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
23 dicembre 2008, n. 0357/Pres.

Modifiche al «Regolamento concernente criteri e modalità per la concessione delle agevolazioni di cui alla legge 28 novembre 1965, n. 1329». Emanazione.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione
Friuli-Venezia Giulia n. 53 del 31 dicembre 2008)

IL PRESIDENTE

Vista la legge regionale 23 agosto 2002, n. 23, riguardante «Assestamento del bilancio 2002 e del bilancio pluriennale 2002-2004 ai sensi dell'articolo 18 della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7»; Visto in particolare l'articolo 6, comma 48, della suddetta legge regionale, che autorizza l'Amministrazione regionale a concedere gli incentivi di cui alla Legge 28 novembre 1965, n. 1329 e successive modifiche;

Visto altresì il comma 49 del medesimo articolo 6, che prevede l'adozione di apposito regolamento con il quale determinare criteri e modalità per il recepimento delle disposizioni di cui al suddetto comma 48 nell'ordinamento regionale;

Visto il proprio decreto 23 giugno 2004, n. 0208/Pres., con il quale è stato emanato il «Regolamento concernente criteri e modalità per la concessione delle agevolazioni di cui alla Legge 28 novembre 1965, n. 1329»;

Visti i propri decreti 20 dicembre 2005, n. 0444/Pres., 9 agosto 2006, n. 0244/Pres., 18 giugno 2007, n. 0178/Pres., 27 luglio 2007, n. 0229/Pres., che hanno modificato il proprio decreto n. 0205/Pres./2004;

Considerato che il proprio decreto n. 0205/Pres./2004 e successive modifiche ed integrazioni prevede, fra l'altro, aiuti in esenzione, ai sensi del regolamento (CE) 70/2001 della Commissione del 12 gennaio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee L 10 del 13 gennaio 2001;

Considerato che il regolamento (CE) 70/2001 non è più in vigore dal 1° luglio 2008, pur continuando ad applicarsi per un periodo transitorio di sei mesi ai regimi già esentati, ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 2, comma 1 del regolamento medesimo;

Visto il regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 241 del 9 agosto 2008 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato (regolamento generale di esenzione per categoria);

Ritenuto necessario modificare il regolamento emanato con il citato proprio decreto n. 0205/Pres./2004 al fine di adeguarlo alle condizioni di cui al regolamento (CE) n. 800/2008;

Ritenuto opportuno procedere alla sostituzione degli allegati A e B del regolamento emanato con proprio decreto n. 0206/Pres./2004 e successive modificazioni, al fine di semplificare il quadro normativo, con la contestuale eliminazione delle previsioni regolamentari relative all'aiuto *de minimis* in favore delle imprese del settore delle fibre sintetiche, stante l'irrelevante dato percentuale di contribuzione storicamente registratosi per le attività del codice ATECO 2002 24.70;

Rilevata, altresì, l'esigenza di apportare alcune modifiche al testo del regolamento ai fini di rendere più coerenti le disposizioni procedurali alla natura del contributo concesso, nonché, di procedere ad una semplificazione del testo in un'ottica di maggior comprensione del medesimo da parte dei beneficiari;

Ritenuto, pertanto, di approvare le modifiche regolamentari secondo il testo che in allegato forma parte integrante e sostanziale del presente atto;

Ritenuto pertanto di procedere all'emanazione del regolamento suddetto;

Vista la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso);

Richiamato lo Statuto speciale della Regione;

Vista la deliberazione della Giunta regionale 18 dicembre 2008, n. 2894;

Decreta:

1. È emanato il regolamento recante «Modifiche al «Regolamento concernente criteri e modalità per la concessione delle agevolazioni di

cui alla Legge 28 novembre 1965, n. 1329», emanato con decreto del Presidente della Regione 23 giugno 2004, n. 205 e successive modifiche ed integrazioni», nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

3. Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

TONDO

Modifiche al «Regolamento concernente criteri e modalità per la concessione delle agevolazioni di cui alla legge 28 novembre 1965, n. 1329», emanato con decreto del Presidente della Regione 23 giugno 2004 n. 205 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 1.

Finalità

1. Il presente regolamento dispone le necessarie modificazioni al «Regolamento concernente criteri e modalità per la concessione delle agevolazioni di cui alla legge 28 novembre 1965, n. 1329», emanato con decreto del Presidente della Regione 23 giugno 2004, n. 205 e successive modifiche ed integrazioni, al fine di adeguarlo alla normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato prevista dal regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato (regolamento generale di esenzione per categoria), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea serie L n. 214 del 9 agosto 2008.

Art. 2.

Sostituzione dell'allegato A al decreto del Presidente della Regione n. 205/2004

1. L'allegato A al regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione n. 205/2004 e successive modifiche ed integrazioni è sostituito dall'allegato A al presente regolamento.

Art. 3.

Sostituzione dell'allegato B al decreto del Presidente della Regione n. 205/2004

1. L'allegato B al regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione n. 205/2004 e successive modifiche ed integrazioni è sostituito dall'allegato B al presente regolamento.

Art. 4.


Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione con effetto a partire dal 1° gennaio 2009 e resta in vigore nei limiti di cui all'articolo 44, paragrafo 3 e dell'articolo 45 del regolamento (CE) n. 800/2008.

(Omissis).

Visto, il Presidente: TONDO

09R0244



DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
23 dicembre 2008, n. 0358/Pres.

Modifiche al Regolamento concernente la disciplina delle aziende faunistico-venatorie e delle aziende agri-turistico-venatorie, emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 25 ottobre 2000, n. 0375/Pres.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione
Friuli-Venezia Giulia n. 53 del 31 dicembre 2008)

IL PRESIDENTE

Vista la legge 11 febbraio 1992, n. 157, e successive modificazioni «Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio»;

Visto in particolare l'art. 16 della legge 157/1992 ai sensi del quale le regioni, su richiesta de'interessati e sentito l'istituto nazionale per la fauna selvatica possono autorizzare l'istituzione di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie;

Vista la legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 «Disposizioni per la programmazione faunistica e per l'esercizio dell'attività venatoria»;

Visto il combinato disposto dell'art. 5, comma 2, lettera a), e dell'art. 40, comma 15, della legge regionale n. 6/2008 ai sensi del quale le funzioni concernenti il rilascio dei provvedimenti inerenti le aziende venatorie sono state conferite alle Province, le quali hanno acquisito la competenza all'esercizio delle medesime a decorrere dal 1° settembre 2008;

Visto che, in applicazione dell'art. 40, comma 15, l'Amministrazione regionale ha svolto le funzioni concernenti il rilascio dei provvedimenti amministrativi in materia di aziende venatorie sino al 31 agosto 2008, e ciò ai sensi degli articoli 10, 11 e 12 della legge regionale 31 dicembre 1999, n. 30 e del relativo regolamento di esecuzione, e che i procedimenti in corso alla data del 1° settembre 2008 sono conclusi dall'Amministrazione regionale sempre ai sensi degli articoli 10, 11 e 12 della legge regionale n. 30/1999 del relativo regolamento di esecuzione;

Visto il regolamento concernente la disciplina delle aziende faunistico-venatorie e delle aziende agri-turistico-venatorie, emanato con proprio decreto 25 ottobre 2000, n. 0375/Pres.;

Vista la sentenza del Tribunale amministrativo regionale del Friuli-Venezia Giulia n. 501 depositata il 1° settembre 2008 che ha annullato il decreto presidenziale 25 ottobre 2000, n. 0375/Pres., nella parte in cui (articoli 2, 10 e 16), non contiene alcun cenno al presupposto parere obbligatorio dell'INFS previsto dall'art. 16 della legge n. 157/1992;

Preso atto che presso l'Amministrazione regionale vi sono procedimenti autorizzatori ancora in corso;

Vista la nota della Direzione Centrale Avvocatura della Regione del 31 ottobre 2008, n. prot. 4471/Avvct/69-17280-2008, la quale precisa che i procedimenti autorizzatori ancora in corso al 1° settembre 2008, a norma dell'art. 40, comma 15, della legge regionale n. 6/2008, devono essere conclusi dall'Amministrazione regionale, previa modifica del regolamento esecutivo approvato con proprio decreto n. 0375/Pres./2000 ed in particolare degli articoli 2, 10 e 16, introducendo l'obbligatorietà e la necessità del parere dell'istituto nazionale per la fauna selvatica (INFS);

Vista la legge 6 agosto 2008, n. 133 di conversione del decreto-legge n. 112/2008 con la quale la denominazione dell'INFS è stata modificata in «Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA)»;

Ritenuto, per quanto appena esposto, di modificare gli articoli 2, 10 e 16 del regolamento emanato con proprio decreto 0375/Pres./2000;

Richiamato il regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali approvato con proprio decreto 27 agosto 2004, n. 0277/Pres e successive modifiche ed integrazioni;

Visto lo Statuto di autonomia;

Vista la deliberazione della Giunta regionale del 18 dicembre 2008, n. 2882;

Decreta:

1. Sono approvate le «Modifiche al regolamento concernente la disciplina delle aziende faunistico-venatorie e delle aziende agri-turistico-venatorie, emanato con decreto del presidente della Giunta regionale 25 ottobre 2000, n. 0375/Pres.» nel testo allegato al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante e sostanziale.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare dette disposizioni quali modifiche a Regolamento della Regione.

3. Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione.

TONDO

Modifiche al regolamento concernente la disciplina delle aziende faunistico-venatorie e delle aziende agri-turistico-venatorie emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 25 ottobre 2000, n. 0375/Pres.

Art. 1.

Modifiche all'art. 2 del D.P.G.R. 0375/Pres/2000

1. L'art. 2 del D.P.G.R. 0375/Pres/2000 è sostituito dal seguente:

«Art. 2 (Autorizzazione). — 1. La struttura regionale competente in materia faunistica e venatoria su richiesta degli interessati, autorizza l'istituzione e il rinnovo di aziende faunistico-venatorie senza fini di lucro e di aziende agri-turistico-venatorie, previo parere favorevole dell'Istituto superiore per la protezione e ricerca ambientale (ISPRA) ai sensi dell'art. 16, comma 1 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio).

2. L'autorizzazione è rilasciata per una durata non inferiore a cinque e non superiore a dieci annate venatorie, intendendosi per annata venatoria il periodo intercorrente tra il 1° aprile di un anno e il 31 marzo dell'anno successivo.

3. La durata dell'autorizzazione è stabilita, con riferimento ai programmi di gestione faunistica-venatoria e di miglioramento ambientale, in misura proporzionale al possesso di spazi naturali permanenti.

4. L'autorizzazione indica, in particolare, il titolare e il nome del rappresentante legale, la durata, la superficie, il perimetro e le eventuali condizioni alle quali è subordinata.

5. L'autorizzazione è pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.».

Art. 2.

Modifiche all'art. 10 del D.P.G.R. 0375/Pres/2000

1. L'art. 10 del D.P.G.R. 0375/Pres/2000 è sostituito dal seguente:

«Art. 10. (Condizioni per l'istituzione di un'azienda faunistico-venatoria individuale). — 1. L'istituzione di un'azienda faunistico-venatoria individuale è autorizzata dalla struttura regionale competente in materia faunistica e venatoria, previo parere favorevole dell'ISPRA. I requisiti soggettivi per l'istituzione della medesima sono:

a) la proprietà o la conduzione dei fondi costituenti l'azienda;

b) l'iscrizione del legale rappresentante dell'azienda nell'Elenco dei dirigenti venatori ai sensi dell'art. 22, comma 8, della legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione faunistica e per l'esercizio dell'attività venatoria), fatto salvo quanto previsto dall'art. 40, comma 10, della legge regionale n. 6/2008.

2. I requisiti oggettivi per l'istituzione di un'azienda faunistico-venatoria individuale sono:

a) una superficie agro-silvo-pastorale superiore a 150 ettari;

b) una distanza non inferiore a un chilometro da un'altra azienda venatoria;



c) la continuità e contiguità dei terreni;

d) il possesso di spazi naturali permanenti non inferiori al venti per cento della superficie del comprensorio aziendale ovvero, la disponibilità, entro un anno dall'autorizzazione, di spazi naturali permanenti tali da raggiungere la percentuale minima prevista.

3. Sono definite continue e contigue le superfici di terreno che non presentano interruzioni del territorio oggetto dell'autorizzazione, eccezione fatta per le aree interdette all'attività venatoria ai sensi dell'art. 21, lettera e) della legge 157/1992.».

Art. 3.

Modifiche all'art. 16 del D.P.G.R. 0375/Pres/2000

1. L'art. 16 del decreto del D.P.G.R. 0375/Pres/2000 è sostituito dal seguente:

«Art. 16. (Rinnovo dell'autorizzazione) — 1. La domanda per il rinnovo dell'autorizzazione di un'azienda faunistico-venatoria è presentata, in conformità alla vigente normativa in materia di bollo, dal rappresentante legale alla struttura regionale competente in materia faunistica e venatoria almeno centottanta giorni prima della scadenza dell'autorizzazione medesima.

2. Alla domanda di rinnovo sono allegati i seguenti documenti:

a) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del legale rappresentante dalla quale risulti che non sono variate le proprietà;

b) programma pluriennale di gestione faunistico-venatoria e ambientale dell'azienda sottoscritto da un laureato in possesso di uno dei seguenti diplomi di laurea:

1) scienze naturali;

2) scienze agrarie;

3) scienze forestali;

4) scienze biologiche;

5) scienze della produzione animale;

6) scienze ambientali;

7) medicina veterinaria;

8) diploma di laurea equipollente a quelli sopra indicati, ai sensi della normativa vigente.

3. Il rinnovo dell'autorizzazione è rilasciato, previo parere favorevole dell'ISPRA. Qualora la richiesta di rinnovo sia stata respinta e l'azienda abbia proposto impugnazione avverso il provvedimento negativo, le tabelle perimetrali sono mantenute e la caccia è vietata a chiunque sino alla sentenza definitiva.».

Art. 4.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

Visto, *Il Presidente*: TONDO

09R0245

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 2 marzo 2009, n. 3.

Partecipazione della Regione Emilia-Romagna all'Associazione per lo sviluppo del polo di Piacenza del Politecnico di Milano-Polipiaccenza.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Emilia-Romagna n. 34 del 2 marzo 2009)

L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità e condizioni per la partecipazione

1. La Regione Emilia-Romagna è autorizzata a partecipare all'«Associazione per lo sviluppo del Polo di Piacenza del Politecnico di Milano-Polipiaccenza», con sede in Piacenza, di seguito denominata associazione. L'associazione persegue quali finalità quelle di:

a) consolidare l'attività di ricerca e armonizzare l'attività di formazione del Polo di Piacenza del Politecnico di Milano con l'attività di ricerca e formazione sviluppata sul territorio; promuovere iniziative ritenute strategiche a supporto del consolidamento e dello sviluppo del Polo di Piacenza del Politecnico di Milano;

b) favorire l'individuazione di scelte di formazione superiore e di ricerca coerenti con le vocazioni di sviluppo del territorio, anche rivolte a sostenere l'internazionalizzazione ditale attività;

c) sviluppare e promuovere attività di innovazione, trasferimento tecnologico e d'incubazione di nuove imprese, favorendo un sistematico raccordo tra imprese e istituzioni universitarie.

2. La Regione Emilia-Romagna partecipa in qualità di socio fondatore, ai sensi dell'art. 7 dello statuto dell'associazione.

3. La partecipazione della Regione Emilia-Romagna è subordinata alle seguenti condizioni:

a) che l'associazione non persegua scopi di lucro;

b) che consegua il riconoscimento della personalità giuridica.

4. Il Presidente della Giunta regionale è autorizzato a compiere tutti gli atti necessari al fine di perfezionare la partecipazione della Regione Emilia-Romagna all'associazione. I diritti attinenti alla qualità di socio fondatore sono esercitati dal Presidente della Giunta regionale, ovvero dall'assessore competente per materia appositamente delegato.

Art. 2.


Nomina del rappresentante della Regione

1. La Giunta regionale provvede alla nomina del rappresentante della Regione nel Consiglio d'amministrazione dell'associazione.

Art. 3.

Partecipazione finanziaria

1. La Regione Emilia-Romagna partecipa alla costituzione del patrimonio dell'associazione con una quota di adesione una tantum, pari a € 1.000,00. La regione è, altresì, autorizzata a concedere un contributo annuale il cui importo viene determinato nell'ambito delle autorizzazioni disposte, annualmente, dalla legge di approvazione del bilancio regionale a norma di quanto disposto dall'art. 37 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 (Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna, abrogazione delle legge regionale 6 luglio 1977, n. 31 e 27 marzo 1972, n. 4).



Art. 4.

Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti da quanto disposto dall'art. 3 della presente legge, la regione fa fronte mediante l'utilizzo dei fondi a tale specifico scopo accantonati, nell'ambito dell'unità previsionale di base 1.7.2.2.29100 «Fondi speciali per provvedimenti legislativi in corso di approvazione» a valere sul Capitolo 86350 «Fondo speciale per far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione. Spese correnti», voce n. 19 dell'elenco n. 2 allegato alla legge regionale n. 19 dicembre 2008, n. 23 (Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna per l'esercizio finanziario 2009 e Bilancio pluriennale 2009-2011) e con l'istituzione e la dotazione, nella parte spesa del bilancio regionale, di appositi capitoli nell'ambito di unità previsionali di base esistenti o mediante l'istituzione di nuove apposite unità previsionali di base.

2. La Giunta regionale, ove necessario, è autorizzata ad apportare per l'esercizio finanziario 2009, con proprio atto, le opportune variazioni di competenza e di cassa ai sensi di quanto disposto dall'art. 10 della legge regionale n. 23 del 2008.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.

Bologna, 2 marzo 2009

ERRANI

09R0292

REGIONE UMBRIA

REGOLAMENTO REGIONALE 3 novembre 2008, n. 9.

Disciplina di attuazione dell'art. 12, comma 1, lettere a) e d-bis) della legge regionale 18 febbraio 2004, n. 1 (norme per l'attività edilizia) - Criteri per regolamentare l'attività edilizia e per il calcolo delle superfici, delle volumetrie delle altezze e delle distanze relative alla edificazione.

(Pubblicata nel suppl. ord. n. 1 al Bollettino ufficiale - serie generale - della Regione Umbria n. 50 del 12 novembre 2008)

LA GIUNTA REGIONALE

HA APPROVATO

La commissione consiliare competente ha espresso il parere previsto dall'art. 39, comma 1 dello statuto regionale.

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

EMANA

il seguente regolamento:

Capo I

OGGETTO

Art. 1.

Oggetto

1. Il presente regolamento, in attuazione dell'art. 12, comma 1, lettere a) e d-bis) della legge regionale 18 febbraio 2004, n. 1 (norme per l'attività edilizia) detta criteri per regolamentare l'attività edilizia e per il calcolo delle superfici, delle volumetrie, delle altezze e delle distanze relative alla edificazione, finalizzate all'elaborazione dei regolamenti comunali per l'attività edilizia previsto all'art. 5-bis della stessa legge regionale n. 1/2004.

2. Le disposizioni del presente regolamento, ai sensi dell'art. 45, comma 2 della legge regionale n. 1/2004 assicurano, nel territorio regionale, l'uniformità dell'attività tecnico amministrativa e una omogenea applicazione di requisiti, parametri tecnici e tipologici delle opere edilizie ai fini del relativo titolo abilitativo.

3. Le disposizioni del capo V in materia di distanze sostituiscono quelle dell'art. 9 del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444.

Capo II

GRANDEZZE URBANISTICHE

Art. 2.

Superficie territoriale - St

1. Si definisce superficie territoriale la superficie di una porzione di territorio definito o perimetrato dallo strumento urbanistico generale, comprensivo delle aree già edificate o destinate all'edificazione e delle aree per opere di urbanizzazione primaria e secondaria, per altre opere e servizi pubblici, sia esistenti che di progetto, nonché di eventuali aree di rispetto.

2. Si definisce territorio agricolo, la superficie di terreno nella disponibilità del richiedente il titolo abilitativo, secondo quanto previsto dalla legge regionale 22 febbraio 2005, n. 11 (norme in materia di governo del territorio: pianificazione urbanistica comunale), fermo restando che l'edificazione è realizzata su terreno in proprietà o con altro diritto reale che conferisce titolo all'edificazione.

3. Alla superficie territoriale, misurata in metri quadrati si applica l'indice di utilizzazione territoriale di cui all'art. 13.

4. La potenzialità edificatoria viene calcolata applicando l'indice di utilizzazione territoriale, alla superficie territoriale. Tale potenzialità può essere incrementata considerando anche quella acquisita con atto registrato e trascritto di terreni di proprietà diverse.

Art. 3.


Superficie per opere di urbanizzazione primaria

1. Le opere di urbanizzazione primaria, definite dall'art. 24, comma 7 della legge regionale n. 1/2004, riguardano: strade locali e urbane, compresi i percorsi ciclo pedonali, spazi di sosta o di parcheggio di quartiere, fognature, rete idrica, reti di distribuzione tecnologiche e per le telecomunicazioni, pubblica illuminazione, spazi di verde attrezzato di quartiere e per corridoi ecologici, piazze ed altri spazi liberi, piazzole per la raccolta differenziata dei rifiuti e per le fermate del trasporto pubblico locale. Gli strumenti urbanistici prevedono, sulla base del regolamento regionale di cui all'art. 62, comma 1, lettera b) della legge regionale n. 11/2005 e dell'art. 1, commi 258 e 259 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2008), aree aggiuntive o immobili, quali opere di urbanizzazione primaria, destinate ad insediamenti per l'edilizia residenziale pubblica e sociale.

2. La superficie e la qualificazione delle opere di urbanizzazione primaria è definita dagli strumenti urbanistici o dal piano comunale dei servizi o dal progetto delle opere.

3. Si definisce sede stradale l'area delimitata dai confini della proprietà stradale, che comprende la carreggiata, i marciapiedi, le piste ciclabili, le opere di sostegno e le fasce di pertinenza destinate alla viabilità, oltre a quanto indicato dalla legge regionale 16 dicembre 1997, n. 46 (Norme per la riqualificazione della rete di trasporto e viaria nel territorio regionale e procedure per l'attuazione dei relativi interventi) e relative disposizioni attuative.

4. Per spazi di sosta o di parcheggio, si intende la superficie dell'area destinata alla sosta degli autoveicoli con esclusione di una quota pari al trenta per cento della superficie delle corsie di distribuzione. L'area di sosta ha dimensione minima di metri lineari 2,50 per 5,50. Le corsie di manovra hanno dimensione minima pari a metri lineari 3,50 e metri lineari 6,00, rispettivamente per la sosta longitudinale e perpendicolare al bordo della carreggiata, ferme restando le normative in materia di prevenzione incendi. La corsia di manovra è resa indipendente dalle sedi stradali extraurbane ed urbane di scorrimento. Per quanto non



esspressamente disposto dal presente comma sono applicabili le possibilità di deroga previste dal decreto ministeriale 5 novembre 2001 (norme funzionali e geometriche per la costruzione delle strade).

5. La larghezza dei marciapiedi di pertinenza delle strade, delle aree di sosta o dei parcheggi non può essere inferiore a metri lineari 1,50, liberi da qualsiasi ostacolo.

Art. 4.

Superficie per opere di urbanizzazione secondaria

1. Le opere di urbanizzazione secondaria, definite dall'art. 24, comma 8 della legge regionale n. 1/2004, riguardano: asili nido e scuole d'infanzia, scuole dell'obbligo nonché strutture e complessi per l'istruzione superiore all'obbligo, mercati di quartiere, delegazioni comunali, chiese e altri edifici religiosi, impianti sportivi di quartiere, verde in parchi urbani e territoriali e per corridoi ecologici, piazze ed altri spazi liberi, centri sociali e attrezzature culturali, sanitarie, costruzioni cimiteriali, nonché quelli previsti dalla legge 1° agosto 2003, n. 206 (disposizioni per il riconoscimento della funzione sociale svolta dagli oratori e dagli enti che svolgono attività similari e per la valorizzazione del loro ruolo). Nelle attrezzature sanitarie sono comprese le opere, le costruzioni e gli impianti destinati allo smaltimento, al riciclaggio o alla distruzione dei rifiuti speciali pericolosi, solidi e liquidi, alla bonifica di aree inquinate. Tra le opere di urbanizzazione secondaria sono comunque incluse, ove non sopra precisato, le aree per dotazioni territoriali e funzionali destinate ad attrezzature di interesse sovracomunale.

2. La superficie e la qualificazione delle opere di urbanizzazione secondaria è definita dagli strumenti urbanistici o dal piano comunale dei servizi o dal progetto delle opere.

Art. 5.

Superficie fondiaria - Sf

1. Si definisce superficie fondiaria la superficie del terreno già edificato e/o destinato all'edificazione, al netto delle superfici destinate dallo strumento urbanistico generale e dal piano attuativo alle urbanizzazioni primarie e secondarie esistenti o previste.

2. Nel caso di intervento edilizio diretto la superficie fondiaria corrisponde alla superficie edificabile del lotto.

3. Eventuali previsioni d'uso di superficie fondiaria finalizzata al miglioramento degli spazi pubblici esistenti, contenute nel titolo abilitativo e regolate da convenzione o atto d'obbligo, qualora non prescritte dagli strumenti urbanistici non riducono la superficie fondiaria da computare ai fini del calcolo della potenzialità edificatoria del lotto.

4. Alla superficie fondiaria, misurata in metri quadrati, si applica l'indice di utilizzazione fondiaria di cui all'art. 14.

5. In base alla superficie fondiaria viene calcolata la potenzialità edificatoria dei lotti.

Art. 6.

Superficie asservita - Sa

1. Si definisce superficie asservita la superficie territoriale o fondiaria, espressa in metri quadrati, necessaria a legittimare l'edificazione rispetto alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente.

2. Le aree asservite ad un edificio per l'applicazione degli indici di cui al capo III, possono restare di proprietà diversa ovvero essere cedute a terzi, purché nell'atto pubblico di trasferimento, registrato e trascritto, risulti l'obbligo della loro inedificabilità in rapporto all'indice utilizzato.

3. Nel caso si intervenga su di un edificio esistente mediante aggiunta di un nuovo corpo di fabbrica, o si realizzino nuovi edifici nelle superfici territoriale o fondiaria di cui agli articoli 2 e 5, per determinare la superficie da asservire al nuovo intervento, devono essere considerati anche gli edifici già esistenti. È fatta salva l'ipotesi in cui le norme di attuazione del PRG consentano incrementi di superficie utile coperta indipendentemente dal rispetto dell'indice di zona o i casi in

cui sono applicabili modalità premiali, compensative e perequative dei diritti edificatori in base a specifiche normative.

4. L'area asservita a costruzioni esistenti non può essere asservita ad altre costruzioni, fatto salvo il caso di incremento dell'indice di edificabilità o di una sua sottoutilizzazione, rispetto a quanto considerato al momento dell'asservimento o di modifica della destinazione e normativa urbanistica dell'area medesima.

5. Restano ferme le normative in materia di vincolo di asservimento dei terreni previste dagli strumenti urbanistici o da normative di settore.

Art. 7.

Area di sedime - As

1. Si definisce area di sedime l'area, misurata in metri quadrati, ottenuta dalla proiezione sul piano orizzontale delle murature e delle strutture portanti esterne della costruzione sovrastante il piano di campagna e delle parti di costruzioni entroterra non ricoperte superiormente da terreno vegetale di idoneo spessore come previsto all'art. 8, comma 2, lettera b).

2. Sono escluse dalla misurazione le sole opere aperte aggettanti dal filo esterno delle murature quali: balconi, scale, pensiline, cornicioni, spioventi, gronde, fasce di coronamento ed elementi decorativi e rampe esterne richieste da specifiche normative di sicurezza o per l'abbattimento della barriere architettoniche. Sono altresì escluse le scale esterne se aventi altezza non superiore a metri lineari 2,00 rispetto alla linea di spiccato dell'edificio.

3. Nel caso di interventi di ristrutturazione edilizia, effettuati ai sensi dell'art. 13, comma 1, lettera c) della legge regionale n. 1/2004, l'area di sedime di un edificio esistente può essere modificata sia come forma che come superficie, a condizione che la variazione mantenga un punto di contatto con l'area di sedime esistente, nel rispetto dei parametri edilizi e di specifici limiti stabiliti dallo strumento urbanistico o dal regolamento comunale per l'attività edilizia e purché le modifiche siano tali da garantire migliori soluzioni architettoniche, ambientali e paesaggistiche. Tra gli interventi di ristrutturazione di cui sopra rientra la delocalizzazione degli edifici determinata da norme speciali, anche qualora la nuova area di sedime non mantenga alcun punto di contatto con la precedente area.

Art. 8.

Superficie permeabile e impermeabile Sp - Si


1. Si definisce superficie permeabile la parte di superficie fondiaria priva di costruzioni sia fuori terra che interrate e di pavimentazione impermeabile, sistemata a verde o comunque con soluzioni filtranti alternative destinata principalmente a migliorare la qualità dell'intervento e del contesto urbano, in grado di assorbire direttamente le acque meteoriche.

2. A tal fine:

a) sono considerate superfici permeabili, le superfici finite a prato, orto o comunque coltivate, quelle in terra, terra battuta, ghiaia; sono inoltre considerate tali quelle soluzioni che non compromettono la permeabilità del terreno quali le superfici finite con masselli o blocchi di calcestruzzo su fondo sabbioso sovrastante il terreno naturale, non cementate con posa degli elementi con fuga permeabile, oltre a quelle che impiegano materiali idonei a garantire il passaggio dell'acqua almeno per il cinquanta per cento della superficie;

b) sono considerate altresì superfici permeabili le superfici aventi le caratteristiche di cui alla lettera a) realizzate a copertura di costruzioni interrate con terreno di riporto contiguo al terreno naturale o a sistemazioni realizzate, di spessore non inferiore a metri lineari 0,50 rispetto al piano di copertura della costruzione.

3. Sono considerate superfici impermeabili quelle con caratteristiche diverse da quanto indicato al comma 2, per le quali vanno comunque previsti e realizzati opportuni sistemi di smaltimento o convogliamento delle acque meteoriche che evitino azioni di dilavamento e ruscellamento.



Art. 9.

Perimetro di un edificio - Pe

1. Si definisce perimetro di un edificio il perimetro delimitato da qualunque struttura edificata fuori terra o entroterra, con la esclusione delle opere di cui all'art. 7, comma 2 e di eventuali intercapedini aventi le caratteristiche di cui all'art. 17, comma 3, lettera j).

Art. 10.

Quota di spiccato - Qs

1. Si definisce quota di spiccato la quota del terreno sistemato nel punto di contatto con la parete del prospetto dell'edificio, rappresentato dal piano stradale o dal piano del marciapiede o dal piano del terreno a sistemazione definitiva.

2. Per sistemazione definitiva si intende la modifica motivata dell'andamento della linea naturale del terreno, dedotta dal piano quotato a corredo del progetto, mediante sbancamenti e/o rilevati.

3. Il regolamento comunale per l'attività edilizia può stabilire, in base alla presenza di terreni pianeggianti o in pendenza, tenendo conto dell'atto d'indirizzo di cui alla delibera della Giunta regionale 27 aprile 2006, n. 674 dello strumento urbanistico, nonché delle diverse situazioni idrogeologiche, idrauliche, paesaggistiche e di assetto territoriale, le limitazioni per la formazione di scavi o di rilevati rispetto alla linea naturale del terreno *ante operam* ai fini della realizzazione delle quote di spiccato.

Art. 11.

Linea di spiccato - Ls

1. Si definisce linea di spiccato la linea, sulla quale giacciono i punti coincidenti con le quote di spiccato, di cui all'art. 10, lungo il perimetro esterno dell'edificio.

Art. 12.

Sagoma di un edificio - Se

1. Si definisce sagoma di un edificio la figura planovolumetrica ottenuta dal contorno esterno dell'edificio escluse le opere previste all'art. 7, comma 2.

2. Nel caso di interventi di ristrutturazione edilizia, effettuati ai sensi dell'art. 13, comma 1, lettera c) della legge regionale n. 1/2004, la sagoma di un edificio esistente può essere modificata, nel rispetto dei parametri edilizi stabiliti dallo strumento urbanistico o dal regolamento comunale per l'attività edilizia, ferma restando la possibilità di mantenere il volume, le superfici e le altezze preesistenti, e purché le modifiche siano tali da garantire migliori soluzioni architettoniche, ambientali e paesaggistiche.

Capo III

INDICI

Art. 13.

Indice di utilizzazione territoriale - Iut

1. Si definisce indice di utilizzazione territoriale il rapporto massimo consentito in una porzione di territorio definito o perimetrato dallo strumento urbanistico generale tra la superficie utile coperta, edificata ed edificabile e la superficie territoriale di tale porzione di territorio. Esso è espresso in mq/mq.

2. È fatto salvo quanto disposto da specifiche normative o dallo strumento urbanistico in materia di incrementi premiali dei diritti edificatori, compensazione e perequazione.

Art. 14.

Indice di utilizzazione fondiaria - Iuf

1. Si definisce indice di utilizzazione fondiaria il rapporto massimo consentito tra la superficie utile coperta massima edificata ed edificabile e la superficie fondiaria. Esso è espresso in mq/mq.

2. È fatto salvo quanto disposto da specifiche normative o dallo strumento urbanistico in materia di incrementi premiali dei diritti edificatori, compensazione e perequazione.

Art. 15.

Indice di copertura - Ic

1. Si definisce indice di copertura il rapporto, espresso in mq/mq o in percentuale, tra l'area di sedime delle costruzioni edificate o realizzabili di cui all'art. 7 e la superficie fondiaria del lotto edificabile di pertinenza.

Art. 16.

Indice di permeabilità - Ip

1. Si definisce indice di permeabilità, espresso in mq/mq o in percentuale, l'indice dato dal rapporto tra la superficie permeabile del suolo e la superficie fondiaria del lotto o del comparto libera da costruzioni. Esso è stabilito dagli strumenti urbanistici comunali.

Capo IV

GRANDEZZE EDILIZIE

Art. 17.

Superficie utile coperta - Suc

1. Si definisce superficie utile coperta la sommatoria, espressa in metri quadrati, delle superfici coperte di ogni piano dell'edificio, misurate all'esterno dei muri o comunque delle strutture portanti perimetrali, da computare con le seguenti modalità:

a) nel caso in cui l'altezza utile interna dei piani o parti di essi di edifici ecceda i metri lineari tre e cinquanta, la superficie utile coperta è conteggiata dividendo il relativo volume per tre e cinquanta. Nella medesima fattispecie, per gli edifici a destinazione diversa da quella residenziale situati all'interno delle zone specificamente previste dal PRG e per i piani completamente interrati di qualsiasi edificio, lo strumento urbanistico può prevedere un divisione maggiore;

b) la superficie utile coperta dei piani interrati e seminterrati è ottenuta moltiplicando la superficie utile coperta complessiva del piano per il rapporto tra la superficie delle pareti fuori terra o comunque scoperte del piano medesimo e la superficie complessiva delle pareti del piano stesso escludendo dal computo le superfici delle pareti per l'accesso al piano indicate all'art. 18, comma 3, lettera c). La superficie delle pareti fuori terra è misurata rispetto alla linea di spiccato di cui all'art. 11;

c) non costituisce incremento della superficie utile coperta l'inserimento di nuovi piani all'interno di edifici esistenti a destinazione artigianale e industriale, fermo restando il rispetto delle norme igienico-sanitarie, di quelle in materia di dotazioni territoriali e funzionali, nonché di contributo di costruzione;

d) per gli interventi da effettuare nelle zone agricole la superficie utile coperta è misurata con le modalità previste dalla normativa regionale di riferimento oltre a quanto previsto ai commi 3 e 5, ferme restando le disposizioni di cui all'art. 69, comma 9 della legge regionale n. 11/2005.

2. Il calcolo della superficie utile coperta è finalizzato alla verifica dell'applicazione dell'indice di utilizzazione territoriale e dell'indice di utilizzazione fondiaria previsti dagli strumenti urbanistici.

3. Nel calcolo della superficie utile coperta dell'edificio non sono conteggiati:

a) gli extra spessori murari, finalizzati al comfort ambientale ed al risparmio energetico, nei limiti e con le modalità previste dall'art. 37, comma 1, lettera a) della legge regionale n. 1/2004;



b) i vani e gli spazi connessi alle soluzioni di architettura bioclimatica, di cui all'art. 38, comma 1, lettere a) e b) della legge regionale n. 1/2004, nei limiti e con le modalità ivi previste;

c) le superfici relative agli interventi di prevenzione sismica di edifici esistenti, di cui all'art. 41, comma 1, lettera a) della legge regionale n. 1/2004, nei limiti e con le modalità previste dallo stesso articolo, ottenibili dividendo il relativo volume di incremento consentito (10 per cento) per tre;

d) i locali strettamente necessari agli impianti tecnologici al servizio dell'edificio per le parti emergenti dalla linea di estradosso del solaio dell'ultimo piano abitabile dell'edificio (vani scala, extracorsa o vano macchina ascensore, apparecchiature tecnologiche anche per la produzione di acqua calda o energia da fonti rinnovabili, vani motore, canne fumarie e di ventilazione, impianti di condizionamento e simili) purché contenuti nei limiti strettamente indispensabili ed architettonicamente integrati alla costruzione;

e) le superfici per porticati, logge, cavedi, passaggi pedonali, gallerie, atri, nonché le superfici coperte da tettoie anche se risultano aperte lateralmente su un solo lato:

1) senza limitazioni per quelle da rendere pubbliche, su richiesta del comune o se previste dagli strumenti urbanistici ovvero per scelta progettuale, purché la loro utilizzazione sia vincolata a mezzo di atto pubblico registrato e trascritto;

2) secondo le modalità stabilite dal regolamento comunale per l'attività edilizia o dallo strumento urbanistico per quelle da realizzare negli edifici al di fuori delle zone agricole;

3) nelle zone agricole, entro il limite del dieci per cento della superficie utile coperta del primo piano fuori terra a protezione degli accessi di edifici residenziali o per attività extralberghiere o per alloggi agrituristici, computando quelli esistenti alla data di entrata in vigore della legge regionale n. 11/2005;

f) i vani per ascensori, le scale di sicurezza esterne e le opere per la eliminazione delle barriere architettoniche di cui all'art. 21, comma 2, lettera a), punto 5) e lettera b), punto 2);

g) i vani scala, compresi gli androni e i pianerottoli, fino ad un massimo di mq 20 per ogni piano;

h) le superfici dei locali ricavati tra l'intradosso del solaio di copertura inclinato e l'estradosso del solaio dell'ultimo livello di calpestio, per le sole parti aventi altezza utile inferiore a m 1,80;

i) le nuove costruzioni per pertinenze edilizie fuori terra, di cui all'art. 21, comma 2, lettera b), punto 4) e lettera c), punti 1), 2) e 4) nei limiti di metri quadrati 30 di superficie utile coperta ovvero del cinque per cento della superficie utile coperta complessiva di ogni edificio;

j) le intercapedini ventilate completamente interrate, aventi una larghezza utile interna non superiore a metri lineari 1,50 esternamente alle murature perimetrali e portanti dell'edificio;

k) i locali per attrezzature tecnologiche completamente interrati di cui all'art. 21, comma 2, lettera b), punto 4) e lettera c), punti 7) e 9);

l) i locali necessari per l'alloggio di impianti o serbatoi di acqua calda sanitaria prodotta da fonti energetiche rinnovabili;

m) le strutture leggere di sostegno di pannelli fotovoltaici o pannelli solari per la produzione di energia o acqua calda privi di sovrastante serbatoio, posti a copertura di aree per parcheggi pubblici o di interesse pubblico costituenti dotazioni territoriali e funzionali in attuazione delle relative normative, con esclusione delle zone A ed E.

4. Per i servizi pubblici la superficie utile coperta ammissibile e le relative modalità di calcolo sono stabilite dagli strumenti urbanistici.

5. Per le attività produttive, anche agricole, il regolamento comunale per l'attività edilizia o lo strumento urbanistico possono stabilire le tipologie e/o le superfici dei locali tecnologici per impianti idrici, di riscaldamento, di condizionamento, elettrici e pompaggio indispensabili all'attività aziendale, da non computare nella superficie utile coperta, ad integrazione di quelle elencate nel comma 3.

Art. 18.

Altezza di un edificio - Ae

1. Si definisce altezza di un edificio la distanza massima verticale, misurata in metri lineari, nel modo seguente:

a) nel caso di edifici con coperture inclinate, è la distanza, misurata in gronda, intercorrente tra la linea di spiccatto, di cui all'art. 10 e l'intersezione reale o virtuale del lato esterno della parete perimetrale con l'intradosso della falda della copertura, posta al livello più alto del-

l'edificio stesso considerando anche i corpi di fabbrica arretrati. Quando l'inclinazione delle falde della copertura sia superiore al trentacinque per cento, l'altezza dell'edificio viene misurata con riferimento alla distanza media tra la linea di colmo e l'estradosso dell'ultimo solaio;

b) nel caso di edifici con coperture piane, è la distanza intercorrente tra la linea di spiccatto e l'intersezione reale o virtuale del lato esterno della parete perimetrale con l'intradosso della parte strutturale del solaio di copertura posto al livello più alto dell'edificio stesso anche in caso di corpi di fabbrica arretrati, escludendo lo spessore delle eventuali coibentazioni fino ad un extraspessore massimo di 10 cm. Ove l'altezza del parapetto superi i metri 1,20 rispetto al piano di calpestio della copertura, l'altezza dell'edificio viene misurata con riferimento alla sommità del parapetto medesimo.

2. Per edifici con particolare articolazione plani-volumetrica e composizione architettonica o posti su terreni in pendenza a quote diverse, l'altezza è data dalla maggiore delle altezze di ogni facciata dei corpi di fabbrica in cui può essere scomposto l'edificio stesso, di cui all'art. 19.

3. La misura dell'altezza non tiene conto:

a) dei soli volumi tecnici emergenti dalla linea di estradosso del solaio dell'ultimo piano abitabile dell'edificio (vani scala, extracorsa o vano macchina ascensore, apparecchiature tecnologiche destinate anche alla produzione di acqua calda o di energia da fonti rinnovabili, vani motore, canne fumarie e di ventilazione, impianti di condizionamento), purché contenuti nei limiti strettamente indispensabili ed architettonicamente integrati con la costruzione;

b) degli impianti tecnologici e di servizio rispondenti a particolari esigenze di funzionalità dell'edificio in relazione alla sua destinazione;

c) delle maggiori altezze in corrispondenza di bocche di lupo o agli accessi esterni, carrabili e pedonali, al piano seminterrato o interrato, purché gli accessi stessi, realizzati al di sotto della linea di sistemazione definitiva, non siano di larghezza superiore a metri lineari 5, fatte salve maggiori dimensioni derivanti da normative sulla sicurezza. Per ogni piano potrà essere realizzato un solo accesso con tale tipologia, fatti salvi i casi in cui per motivi di sicurezza siano prescritti dagli organi competenti due accessi per entrata e uscita degli autoveicoli. Dette limitazioni non trovano applicazione nel caso di destinazione a dotazioni territoriali e funzionali dei piani seminterrati o interrati.

Art. 19.

Altezza di una facciata di un edificio - Af

1. Si definisce altezza di una facciata di un edificio, l'altezza di ogni prospetto del corpo di fabbrica omogeneo per forma e definizione architettonica in cui può essere scomposto l'edificio stesso. Tale altezza è data dalla media delle distanze misurate relativamente al prospetto considerato come indicato all'art. 18, comma 1.

2. Nella media di cui al comma 1 non si tiene conto di parti di pareti rientranti o sporgenti rispetto al piano prevalente del prospetto.

3. Nel caso di pareti non verticali l'altezza è data dalla loro proiezione virtuale sulla verticale,

Art. 20.

Altezza utile di un piano di un edificio e altezza utile di un locale - Au

1. Si definisce altezza utile di un piano o di un locale la distanza netta tra il pavimento ed il soffitto o controsoffitto, misurata senza tener conto delle travi principali, delle irregolarità e dei punti singolari delle travi e delle capriate a vista.

2. Le altezze utili interne dei piani e dei locali con coperture inclinate sono computate, nel caso che le pareti interessate abbiano altezze variabili e non omogenee, calcolando l'altezza media ponderale di ogni singola parete, data dal rapporto tra la sua superficie e la rispettiva lunghezza.

3. Il regolamento comunale per l'attività edilizia stabilisce per gli edifici di nuova costruzione l'altezza dei locali per le diverse destinazioni d'uso o funzioni nel rispetto delle normative statali e regionali.



Art. 21.

Opere Pertinenziali - Op

1. Si definiscono opere pertinenziali i manufatti che, pur avendo una propria individualità ed autonomia sono posti in durevole ed esclusivo rapporto di proprietà, di subordinazione funzionale o ornamentale, con uno o più edifici principali di cui fanno parte e sono caratterizzati:

- a) dalla oggettiva strumentalità;
- b) dalla limitata dimensione;
- c) dalla univoca destinazione d'uso;
- d) dalla collocazione in aderenza o a distanza non superiore a 30 metri lineari dall'edificio principale o ricadenti, comunque, all'interno del lotto in zone B, C, D ed F e fatte salve distanze superiori rese obbligatorie da norme di sicurezza o igienico sanitarie o qualora si tratti di opere di recinzione o di muri di sostegno;
- e) dal rapporto di proprietà o di altro titolo equipollente.

2. Le opere pertinenziali, ove siano verificate le caratteristiche di cui sopra e comunque fatte salve le disposizioni del regolamento comunale per l'attività edilizia o dello strumento urbanistico, sulle tipologie e sui materiali utilizzabili, sono così differenziate:

a) opere pertinenziali di cui all'art. 7, comma 1, lettera d) della legge regionale 1/2004, eseguibili senza titolo abilitativo, fermo restando quanto disposto dal comma 3 del medesimo articolo:

1) i manufatti per impianti tecnologici a rete o puntuali (quali acqua, telefono, energia elettrica, gas, fognature, illuminazione, telecomunicazioni), se posti al di sotto del livello del terreno sistemato ovvero se emergenti da questo, purché aventi superficie utile coperta non superiore a metri quadrati 3,00 ed altezza non superiore a metri lineari 1,80;

2) opere di pavimentazione e di finitura di spazi esterni anche per aree di sosta che siano contenuti entro l'indice di permeabilità, ove stabilito;

3) pannelli solari senza serbatoio di accumulo da realizzare al di fuori delle zone di tipo A di cui al d.m. 1444/1968;

4) elementi di arredo quali panchine, lampioni, giochi per bambini all'aperto, rivestimento di pozzi esterni, fontane, statue, fioriere;

5) opere pertinenziali per l'eliminazione di barriere architettoniche da realizzare nei limiti e con le modalità di cui all'art. 7, comma 1, lettera b) della legge regionale n. 1/2004 che, pertanto, non interessino immobili compresi negli elenchi di cui alla parte prima e seconda del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonché gli immobili di cui all'art. 4, comma 2, della stessa legge regionale n. 1/2004 e quelli di interesse storico, architettonico e culturale individuati dagli strumenti urbanistici. Tali opere non debbono riguardare elementi strutturali né comportare la realizzazione di manufatti che alterino la sagoma di un edificio;

6) manufatti per il ricovero di animali domestici o da compagnia o manufatti per ripostigli e barbecue di superficie utile coperta complessiva non superiore a mq 4,00 e altezza non superiore a metri lineari 2,00;

7) le serre che non comportano trasformazione permanente del suolo di cui alla delibera della Giunta regionale 7 giugno 2006, n. 955, destinate alla coltivazione di prodotti per il consumo delle famiglie anche diverse dall'impresa agricola, aventi una superficie utile coperta non superiore a mq 20,00;

8) le tende installate in corrispondenza di aperture ovvero su terrazze, balconi, cavedi o logge, escluse quelle aggettanti su spazi pubblici o di uso pubblico;

9) le strutture a carattere precario facilmente smontabili previste dal progetto d'area per la valorizzazione del paesaggio in territorio agricolo approvato ai sensi dell'art. 32, comma 2, lettera i) della legge regionale n. 11/2005;

10) l'installazione di serbatoi di gpl, fino alla capacità di 13,00 metri cubi purché completamente interrati;

11) i pergolati con struttura leggera, in ferro o legno, purché collocati a terra senza opere fondali e privi di qualsiasi copertura, destinati esclusivamente a sorreggere essenze vegetali o teli ombreggianti;

12) opere di scavo e rinterro per la posa in opera di serbatoi prefabbricati per l'accumulo di acque piovane;

b) opere pertinenziali ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera e), punto 6) della legge regionale n. 1/2004, ma sottoposte a denuncia di inizio attività:

1) recinzioni, muri di cinta e cancellate che non fronteggiano strade o spazi pubblici o che non interessino superfici superiori a metri

quadrati tremila come previsto all'art. 13, comma 1, lettera f) della legge regionale n. 1/2004;

2) opere per la eliminazione di barriere architettoniche quali scale, accessi, rampe, ascensori, apparecchiature elettriche e vani di servizio strettamente correlati, come previsto all'art. 20, comma 1, lettera d) della legge regionale n. 1/2004;

3) parcheggi o autonimesse da destinare a servizio di singole unità immobiliari da realizzare nel sottosuolo o al piano terreno dei fabbricati, di cui all'art. 9, comma 1 della legge 24 marzo 1989, n. 122 che non comportano deroga agli strumenti urbanistici;

4) impianti sportivi e ricreativi al servizio delle abitazioni o delle attività di tipo ricettivo o agrituristiche che non comportano una occupazione di superficie superiore a mq 400,00 e nuova superficie utile coperta. Tali impianti possono comprendere locali per attrezzature tecnologiche completamente interrati di superficie utile coperta non superiore a mq. 6,00, con la possibilità di prevedere una parete scoperta per l'accesso, avente superficie non superiore a mq. 6,00;

5) installazione di pannelli solari con serbatoio di accumulo esterno o, relativamente alle zone A, senza serbatoio di accumulo;

6) installazione di serbatoi di gpl diversi da quelli di cui alla lettera a), punto 10), purché adeguatamente schermati con essenze vegetali autoclone;

7) tende aggettanti su spazi pubblici o di uso pubblico;

8) strutture leggere aggettanti su terrazze, balconi, logge e cavedi;

9) installazione di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, nei limiti di cui all'art. 12, comma 5 del decreto legislativo n. 387/2003 e decreto ministeriale del 19 febbraio 2007 e relative disposizioni regionali;

c) opere pertinenziali ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera e), punto 6) della legge regionale n. 1/2004 sottoposti a permesso di costruire:

1) le tettoie, le pergole, i gazebo, i manufatti per barbecue e per il ricovero di animali domestici o di compagnia aventi caratteristiche superiori rispetto a quelle di cui alla lettera a), punti 6) e 11), per una superficie utile coperta non superiore a mq 20,00 e di altezza non superiore a metri lineari 2,40, di pertinenza di edifici residenziali e per attività di tipo ricettivo, agrituristiche, sportive, ricreative e servizi;

2) le cabine idniche, le centrali termiche ed elettriche o di accumulo di energia dimensionate in base alle esigenze dell'edificio principale;

3) i parcheggi o autorimesse da destinare a servizio di singole unità immobiliari da realizzare nel sottosuolo o al piano terreno dei fabbricati esistenti, ai sensi dell'art. 9, comma 1 della legge n. 122/1989, che comportano deroga agli strumenti urbanistici, con esclusione delle zone agricole;

4) manufatti per impianti tecnologici a rete o puntuali emergenti dal terreno, aventi dimensioni eccedenti quelle di cui alla lettera a), punto 1);

5) i muri di sostegno;

6) recinzioni, muri di cinta e cancellate di qualunque tipo che fronteggiano strade o spazi pubblici o recinzioni necessarie alle imprese agricole, che interessino superficie superiore a mq 3.000, purché esclusivamente a protezione di attrezzature, impianti o allevamenti anche allo stato brado o semibrado;

7) i locali strettamente necessari per i serbatoi, per le cisterne per l'accumulo di acque piovane completamente interrati con la possibilità di prevedere una parete scoperta per l'accesso avente superficie non superiore a metri quadrati 6,00;

8) gli impianti sportivi e ricreativi al servizio delle abitazioni o delle attività di tipo ricettivo, agrituristiche o servizi di dimensione eccedenti quelle previste alla lettera b), punto 4);

9) nelle zone agricole, i servizi igienici a servizio delle aree di sosta dei campeggiatori per le attività agnituristiche di cui all'art. 4, commi 3 e 4 della legge regionale 14 agosto 1997, n. 28, nei limiti di metri quadrati 20,00 di superficie utile coperta.

Art. 22.

Definizione di edificio esistente

1. Si definiscono edifici quelli presenti sul territorio comunale e legittimati da titolo abilitativo o già esistenti alla data di entrata in vigore della legge 6 agosto 1967, n. 765 o per quelli anteriori, se già



esistenti alla data di entrata in vigore di normative che prevedevano l'obbligo di atti autorizzatori per realizzare interventi edilizi.

2. Ai fini di cui al comma 1 perché l'edificio possa essere considerato esistente è necessaria la presenza delle opere strutturali, tali da rendere bene individuabile la consistenza dell'edificio stesso.

3. La destinazione d'uso dell'edificio è determinata con le modalità previste all'art. 33, comma 2 della legge regionale 1/2004.

4. Quando l'edificio non è individuabile nella sua interezza originaria, perché parzialmente diruto o fatiscente, sempreché siano presenti gran parte degli elementi strutturali di cui al comma 2, la sua consistenza, in assenza di chiari elementi tipologici e costruttivi è definita dai seguenti elementi, sempreché sufficienti a determinare la consistenza edilizia e l'uso dei manufatti:

a) studi e analisi storico-tipologiche supportate anche da documentazioni catastali o archivistiche;

b) documentazione fotografica;

c) atti pubblici di compravendita;

d) certificazione catastale.

5. Resta invariato quanto previsto:

a) all'art. 11 dell'allegato A della delibera della Giunta regionale 19 marzo 2007, n. 420 in merito alla ricostruzione di parte di edifici con valore storico ed architettonico;

b) dall'allegato A della delibera della Giunta regionale 14 settembre 1998, n. 5180 in materia di riparazione dei danni causati dagli eventi sismici.

Capo V

D I S T A N Z E

Art. 23.

Distanze tra edifici - De

1. Per distanza tra edifici deve intendersi il minor segmento orizzontale congiungente le pareti fronteggianti in senso orizzontale. La distanza si applica quando le pareti sono fronteggianti per oltre metri lineari 1,00.

2. Negli interventi di cui all'art. 3, comma 1, lettere b), c) e d) della legge regionale n. 1/2004 le distanze tra gli edifici non possono essere inferiori a quelle intercorrenti tra i volumi edificati preesistenti.

3. Nei centri e nuclei storici (zone di tipo A di cui al decreto ministeriale n. 1444/1968) per gli interventi di cui all'art. 3, comma 1, lettera f) e all'art. 13, comma 1, lettera c) della legge regionale n. 1/2004, o per eventuali nuove costruzioni ammesse, le distanze tra gli edifici rispettano le disposizioni del codice civile.

4. Per tutti gli altri interventi edilizi diversi da quelli indicati ai commi 2 e 3 sono prescritte distanze minime tra edifici, con l'esclusione di muri di contenimento del terreno e di delimitazione del confine di proprietà, come di seguito indicati:

a) nelle zone di tipo B ed E, di cui al decreto ministeriale n. 1444/1968, metri lineari 10,00 tra pareti di edifici finestrate o non finestrate o porticate, salvo distanze maggiori previste dallo strumento urbanistico generale;

b) nelle zone di tipo C, D, F di cui al decreto ministeriale n. 1444/1968, la misura non inferiore all'altezza dell'edificio più alto e comunque non inferiore a metri lineari 10,00, tra pareti di edifici finestrate o non finestrate o porticate, salvo distanze maggiori previste dallo strumento urbanistico generale;

c) nei casi di sopraelevazione di edifici esistenti, le distanze possono essere inferiori a metri lineari 10,00 purché non risultino inferiori all'altezza dell'edificio più alto;

d) nei casi di edifici pertinenziali della stessa proprietà dell'edificio principale, non sono previste distanze minime;

e) tra edifici di proprietà diversa che costituiscono opere pertinenziali realizzate in applicazione dell'art. 21, comma 2, lettere b) e c), aventi altezza non superiore a metri lineari 2,40, la misura di metri lineari 6,00. Dalle pareti ditali edifici non si applicano le disposizioni di cui alle lettere a) e b).

5. Il regolamento comunale per l'attività edilizia stabilisce le distanze minime tra gli edifici residenziali o per attività ricettive, direzionali o servizi rispetto a edifici, strutture o infrastrutture che hanno

rilevanza sotto il profilo del rischio ambientale, igienico sanitario e della sicurezza.

6. La distanza minima tra muri di contenimento del terreno anche a sostegno di terrapieni artificiali, rispetto a pareti di edifici di proprietà diversa non può essere inferiore all'altezza del muro di sostegno stesso, qualora questo superi metri lineari 2.

7. È fatto salvo quanto previsto dall'art. 41, comma 2 della legge regionale n. 1/2004 in materia di interventi edilizi di prevenzione sismica. Ai fini della distanza tra edifici esistenti non si computano gli extraspessori murari finalizzati al comfort ambientale e al risparmio energetico necessari alla realizzazione di rivestimenti termici esterni nei limiti di spessore di cm 5.

8. Per le opere pertinenziali di cui all'art. 21, comma 2, lettera a) e quelle di cui all'art. 38, comma 1 della legge regionale n. 1/2004, nonché per le opere volte all'eliminazione delle barriere architettoniche, trovano applicazione le disposizioni del codice civile.

Art. 24.

Distanze dai confini - Dc

1. Per distanza dai confini deve intendersi il segmento orizzontale valutato in senso radiale, tra il perimetro dell'edificio di cui all'art. 9 ed il confine.

2. Per gli interventi edilizi sono prescritte le distanze minime come di seguito indicate:

a) dai confini: metri lineari 5 nel caso di edifici con altezza superiore a 2,40 metri lineari;

b) dai confini: metri lineari 3,00 nel caso di edifici che costituiscono opere pertinenziali realizzate in applicazione dell'art. 21, comma 2, lettere b) e c), aventi altezza non superiore a metri lineari 2,40;

c) dai comparti o ambiti o zone edificabili a destinazione pubblica previste dallo strumento urbanistico metri lineari 5,00;

d) nel caso di locali o strutture realizzati completamente al di sotto del livello del terreno sistemato debbono essere posti a distanza dal confine non inferiore a metri lineari 1,50, indipendentemente dall'altezza e dal numero dei piani interrati. Per i manufatti e gli impianti tecnologici a rete o puntuali, completamente interrati non è prescritta alcuna distanza dal confine di proprietà fatte salve normative in materia igienico-sanitaria e di sicurezza;

e) fatto salvo quanto previsto al comma 4, non sono previste distanze minime dai confini per la realizzazione di muri di contenimento del terreno anche a sostegno di terrapieni artificiali fino a m 2,00 di altezza anche volti a delimitare confini di proprietà. Per la realizzazione dei muri di contenimento di cui sopra, aventi altezza superiore a metri lineari 2,00, è prevista una distanza minima dal confine pari all'altezza del muro eccedente i metri lineari 2,00, ferma restando la possibilità di realizzare recinzioni e ringhiere in struttura leggera alla sommità del muro medesimo.


3. Per gli edifici e manufatti realizzati entro e fuori terra la distanza dai confini di cui ai commi 1 e 2 e dai confini stradali, può essere definita da un accordo tra i proprietari, da presentare al comune, fermo restando il rispetto di quelle di cui all'art. 23.

4. Le distanze dai confini indicate al comma 1 possono essere ridotte, rispetto a piazze o altri spazi pubblici o parcheggi, mediante approvazione di piano attuativo con previsioni planivolumetriche che comprenda tutti gli immobili e le aree interessate.

5. È fatto salvo quanto previsto dall'art. 41, comma 2 della legge regionale n. 1/2004 in materia di interventi edilizi di prevenzione sismica. Ai fini della distanza dai confini non si computano gli extraspessori murari finalizzati al comfort ambientale e al risparmio energetico di edifici esistenti necessari alla realizzazione di rivestimenti termici esterni nei limiti di spessore di cm 5.

6. Per le strutture a sbalzo non chiuse, quali balconi, terrazze, scale e simili, la sporgenza massima dovrà distare dal confine di proprietà non meno di metri lineari 3,00.

7. Per le opere pertinenziali di cui all'art. 21, comma 2, lettera a) e quelle di cui all'art. 38, comma 1 della legge regionale 1/2004, nonché per le opere volte all'eliminazione della barriere architettoniche, trovano applicazione le disposizioni del codice civile.



Art. 25.

Distanze dalle strade - Ds

1. La distanza dalla strada è il segmento orizzontale, valutato in senso radiale, tra il perimetro dell'edificio di cui all'art. 9 ed il confine della sede stradale, completa degli elementi di cui all'art. 3, comma 3.

2. All'interno dei centri abitati le distanze minime non derogabili tra edifici ed il confine stradale sono previste nel PRG e/o nel regolamento comunale per l'attività edilizia. La distanza minima è stabilita in metri lineari 5.

3. In caso di ampliamento, anche interrato, o sopra elevazione degli edifici esistenti a distanza dalla strada inferiore a quelle derivanti dalle disposizioni di cui al comma 2, le nuove opere non possono ridurre le distanze esistenti, salvo eventuale accordo con l'ente proprietario della strada.

4. Le opere di recinzione di ogni tipo e le opere di sostegno dei terreni o la realizzazione di manufatti di arredo di ogni tipo e dimensione nel caso in cui fronteggino strade pubbliche o di uso pubblico posti all'esterno dei centri abitati, debbono essere arretrate almeno metri lineari 6,00 dall'asse stradale e di metri lineari 4,50 in caso di strade vicinali fatte salve le maggiori distanze stabilite dal regolamento comunale per l'attività edilizia e da normative nazionali e regionali.

5. Le distanze di cui al comma 2 possono essere ridotte nel caso di edifici pubblici mediante approvazione di piano attuativo con previsioni planivolumetriche che comprenda tutti gli immobili e le aree interessate.

6. Il regolamento comunale per l'attività edilizia stabilisce le norme per l'arretramento delle opere di recinzione e di sostegno dei terreni da strade pubbliche o di uso pubblico, poste all'interno dei centri abitati o degli insediamenti, previsti dallo strumento urbanistico generale, salvo quanto previsto al comma 4.

Capo VI

NORME FINALI

Art. 26.

Volume urbanistico di un edificio

1. Qualora lo strumento urbanistico generale utilizzi indici volumetrici, il calcolo delle quantità urbanistiche ammesse si effettua applicando detti indici alla superficie fondiaria o territoriale di cui agli articoli 2 e 5.

2. Ai fini del rispetto della densità dello strumento urbanistico generale il volume degli edifici è quello fuori terra e quello derivante dalle pareti laterali scoperte di piani seminterrati.

3. Il conteggio del volume di un edificio si effettua moltiplicando la superficie utile coperta dei singoli piani per la relativa altezza media ponderale.

4. L'altezza media ponderale di ogni piano è determinata dal rapporto tra la somma delle superfici delle pareti laterali scoperte ed il perimetro, calcolando le altezze come previsto agli articoli 18 e 19.

5. La superficie utile coperta dei singoli piani è computata con le stesse modalità, limitazioni, criteri previsti all'art. 17.

6. Gli indici di edificabilità territoriale o fondiaria previsti dagli strumenti urbanistici generali vigenti possono essere ricondotti rispettivamente a indice di utilizzazione territoriale o fondiario di cui agli articoli 4 e 5, dividendo gli stessi indici volumetrici per 3, fatto salvo quanto previsto all'art. 32, comma 2, lettera c) della legge regionale n. 11/2005 con riferimento alle norme per il territorio agricolo.

7. Le opere o i manufatti non incidenti, ai sensi dell'art. 18, sulla valutazione dell'altezza non si computano nella superficie utile coperta e nel volume di un edificio.

8. Il coefficiente di conversione volumetrica per il quale occorre moltiplicare il valore in metri quadrati della superficie utile coperta per ottenere il valore in metri cubi di un edificio viene stabilito pari a 3,00.

Art. 27.

Norme finali e transitorie

1. Sono fatte salve le previsioni vigenti di strumenti urbanistici generali riferite alle disposizioni di cui all'art. 3, comma 2, lettera g) della legge regionale n. 31/1997 è all'art. 4, comma 2, lettera g) della legge regionale n. 11/2005, ovvero di piani attuativi adottati alla data di pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione del presente regolamento.

2. Sono fatte salve, fino al 31 dicembre 2009, le modalità per definire le altezze massime, le superfici utili coperte e il volume degli edifici qualora siano contenute nello strumento urbanistico generale approvato alla data di pubblicazione nel *BUR* del presente regolamento.

3. Qualora le disposizioni di cui al presente regolamento siano contenute, in tutto o in parte, negli elaborati dello strumento urbanistico generale, l'adeguamento al presente regolamento avviene senza la necessità di varianti, ma con le modalità di approvazione del regolamento comunale per l'attività edilizia.

4. Per la definizione di edificio ai fini degli articoli 17 e 21 si fa riferimento a quanto stabilito all'art. 32, comma 2, lettera f) della legge regionale n. 11/2005.

5. Fino alla definizione delle distanze tra edifici ed il confine stradale come previsto all'art. 25, comma 2, si applicano le disposizioni dell'art. 9, comma 2, primo periodo del decreto ministeriale n. 1444/1968.

6. Per gli interventi previsti da istanze di piani attuativi o di titoli abilitativi, presentati al comune e dichiarati ricevibili alla data di pubblicazione nel *BUR* delle presenti norme regolamentari, trovano applicazione le corrispondenti normative vigenti.

7. Qualora il vigente regolamento comunale per l'attività edilizia contenga norme a valenza urbanistica incidenti sulle superfici utili coperte, sul volume o sulle altezze massime delle zone omogenee dello strumento urbanistico generale vigente, tali norme possono essere trasferite nelle normative tecniche di attuazione delle zone o degli ambiti del P.R.G. interessati senza necessità di variante urbanistica ma con le procedure di cui all'art. 18, comma 2 della legge regionale n. 11/2005.

8. In applicazione del comma 4 dell'art. 11 del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, le presenti norme regolamentari in materia di volumi, superfici, rapporti di copertura, distanze minime e altezze degli edifici, nonché di titoli abilitativi concernenti le opere pertinenziali, sono integrate con le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 5 dello stesso art. 11 del decreto legislativo, per le finalità ivi previste.

Il presente regolamento sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come regolamento della Regione Umbria.

Perugia, 3 novembre 2008

LORENZETTI

(Omissis).

09R0101

ITALO ORMANNI, direttore

ALFONSO ANDRIANI, redattore

DELIA CHIARA, vice redattore




GAZZETTA UFFICIALE
 DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2009 (salvo conguaglio) (*)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

	<u>CANONE DI ABBONAMENTO</u>
Tipo A Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: <i>(di cui spese di spedizione € 257,04)</i> <i>(di cui spese di spedizione € 128,52)</i>	- annuale € 438,00 - semestrale € 239,00
Tipo A1 Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi: <i>(di cui spese di spedizione € 132,57)</i> <i>(di cui spese di spedizione € 66,28)</i>	- annuale € 309,00 - semestrale € 167,00
Tipo B Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: <i>(di cui spese di spedizione € 19,29)</i> <i>(di cui spese di spedizione € 9,64)</i>	- annuale € 68,00 - semestrale € 43,00
Tipo C Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE: <i>(di cui spese di spedizione € 41,27)</i> <i>(di cui spese di spedizione € 20,63)</i>	- annuale € 168,00 - semestrale € 91,00
Tipo D Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali: <i>(di cui spese di spedizione € 15,31)</i> <i>(di cui spese di spedizione € 7,65)</i>	- annuale € 65,00 - semestrale € 40,00
Tipo E Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: <i>(di cui spese di spedizione € 50,02)</i> <i>(di cui spese di spedizione € 25,01)</i>	- annuale € 167,00 - semestrale € 90,00
Tipo F Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali: <i>(di cui spese di spedizione € 383,93)</i> <i>(di cui spese di spedizione € 191,46)</i>	- annuale € 819,00 - semestrale € 431,00
Tipo F1 Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali: <i>(di cui spese di spedizione € 264,45)</i> <i>(di cui spese di spedizione € 132,22)</i>	- annuale € 682,00 - semestrale € 357,00

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € 80,00 il versamento relativo al tipo di abbonamento alla **Gazzetta Ufficiale** - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'**Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2009**.

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI

(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€ 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo serie speciale, <i>concorsi</i> , prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI

(di cui spese di spedizione € 127,00)

(di cui spese di spedizione € 73,00)

- annuale € **295,00**

- semestrale € **162,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 39,40)

(di cui spese di spedizione € 20,60)

- annuale € **85,00**

- semestrale € **53,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00

I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo

Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%

€ **190,00**

€ **180,50**

Volume separato (oltre le spese di spedizione)

€ 18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.


N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI IN USO APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

ABBONAMENTI UFFICI STATALI

Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.





* 4 5 - 4 1 0 7 0 0 0 9 0 7 1 1 *

€ 2,00

